SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Garante per la protezione dei dati personali

Università per stranieri di Perugia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2005.

Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 3454).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2005, con il quale viene dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in relazione situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3422 del 1° aprile 2005, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio»;

Considerato che l'attuale situazione di grave emergenza idrica in cui versa il territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal consorzio per l'acquedotto del Simbrivio è aggravata dell'eccessiva concentrazione di arsenico, fluoro, vanadio e magnesio in alcune fonti che contribuiscono ad approvvigionare alcuni comuni della provincia di Roma;

Considerato che la situazione summenzionata, unitamente all'aumentata domanda di approvvigionamento della risorsa idrica, determinano una situazione di grave crisi in ordine alla disponibilità di detta risorsa nei comuni serviti dall'acquedotto del Simbrivio;

Considerato che la carenza idrica è foriera di ulteriori problematiche connesse, oltre che all'ordinario svolgimento della vita quotidiana della popolazione residente nel territorio in esame, anche alle attività economiche ed alle condizioni igienico sanitarie;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini del superamento della grave situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto de Simbrivio di Roma, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2005, n. 3422, provvede, per la durata dello stato d'emergenza citato in premessa, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le predette situazioni di criticità.

Art. 2.

1. Per garantire il pieno assolvimento dei compiti del commissario delegato nello svolgimento delle attività previste dalla presente ordinanza, si applicano gli articoli 3, 4, comma 1, e art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 2002, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, del personale in servizio presso la struttura commissariale, e di cui all'art. 5 della medesima ordinanza, della collaborazione degli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate, ad utilizzare i mezzi dell'amministrazione di appartenenza, nonché ad avvalersi di personale delle amministrazioni statali nel limite massimo di due unità.

3. La commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, è integrata con un magistrato amministrativo designato dal commissario delegato, ed autorizzato in via d'urgenza dall'istituto d'appartenenza.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico dei fondi del commissario delegato, nonché a valere sulle risorse individuate nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 16 novembre 2004.

2. Per le medesime finalità, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di speci-

fica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle norme indicate all'art. 7 dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, alle seguenti disposizioni normative:

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater*;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 24;

decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 5, 20, 28, 30, 34;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 149, 150 e 152.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A07956

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 5 maggio 2005.

Condizioni agevolate per l'acquisto di un personal computer per i dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di acquistare un personal computer usufruendo di riduzione di costo;

Visto l'art. 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha previsto, per l'anno 2004, condizioni agevolate per l'acquisto di un personal computer portatile da parte dei docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché del personale docente presso le università statali;

Visto il proprio decreto del 3 giugno 2004, attuativo dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 recante «Riduzione di prezzo ai docenti nelle scuole pubbliche, per l'acquisto di un personal computer portatile»;

Considerato che l'art. 1, comma 208, della legge 2004, n. 311, ha previsto altresì che la riduzione di costo per i dipendenti pubblici venga ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita previa apposita indagine di mercato dalla Consip S.p.a.;

Ritenuta la necessità di fissare le modalità attuative per consentire l'accesso ai benefici previsti dal citato art. 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Considerato che le modalità di cui al decreto del 3 giugno 2004 di attuazione del progetto PC ai docenti hanno prodotto esiti positivi;

Ritenuto pertanto di adottare le medesime modalità anche per l'attuazione del presente progetto;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari, oggetto e validità temporale

1. I dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché quelli con contratto a termine di durata non inferiore a un anno (di seguito: «beneficiari»), possono acquistare un personal computer (di seguito: «PC»), usufruendo della riduzione di costo ottenuta in esito alla apposita selezione esperita ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 311 del 2004.

2. I docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali beneficiari delle agevolazioni, di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, prorogate ai sensi dell'art. 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono usufruire delle condizioni agevolative previste dal presente decreto e per la durata da questo stabilita.

3. I beneficiari di cui al presente articolo possono aderire al progetto entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di conseguimento dell'agevolazione

1. Il beneficiario, per acquistare il PC alle condizioni agevolate, deve:

a) scegliere il PC tra quelli proposti dai fornitori, anche operanti on line, individuati all'esito delle relative procedure selettive;

b) rivolgersi ad un rivenditore accreditato ai sensi dell'art. 3;

c) esibire al rivenditore la distinta delle competenze fisse (di seguito: «cedolino») o l'attestato relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, e un proprio valido documento di riconoscimento.

2. Il cedolino da esibire ai fini del riconoscimento dell'agevolazione deve essere riferito ad uno stipendio percepito nel corso dei tre mesi precedenti l'acquisto.

3. L'eventuale attestato, di cui al comma 1, lettera *c),* presentato in alternativa al cedolino, è rilasciato dall'amministrazione di appartenenza che utilizza a tal fine l'apposito formato scaricabile dal sito www.innovazione.gov.it. Esso è sottoscritto dal dirigente del servizio o dell'ufficio responsabile.

4. Per gli acquisti effettuati on line i beneficiari trasmettono al rivenditore il cedolino o l'eventuale attestato, sottoscritti e inviati per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Esperita apposita indagine di mercato dalla CONSIP S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge 2004, n. 311, l'elenco dei PC offerti, individuati per marca e tipo, con i relativi prezzi e percentuali di sconto applicate, nonché l'elenco dei rivenditori accreditati sono consultabili sui siti www.innovazione.gov.it e www.italia.gov.it

Art. 3.

Accreditamento del rivenditore e relativa pubblicizzazione

1. Possono aderire al presente progetto sia i rivenditori che operano mediante la normale distribuzione sia quelli che operano *on line.* L'accreditamento presso il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si ottiene compilando *on line* il foglio elettronico d'iscrizione disponibile sui siti www.italia.gov.it e www.innovazione.gov.it

2. I rivenditori che hanno già aderito ai progetti di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 3 giugno 2004, relativo all'iniziativa PC ai docenti, e di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 1º luglio 2004, relativo all'iniziativa PC alle famiglie, ove intendano aderire anche al presente progetto, si accreditano con le modalità di cui al comma 1.

3. Al fine di ottenere l'accreditamento, i rivenditori forniscono gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita I.V.A., gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio, nonché accettano le condizioni che li riguardano riportate nel sito medesimo.

4. All'atto dell'accreditamento, i rivenditori si impegnano ad adempiere alla procedure prevista per l'ottenimento, da parte dei beneficiari, della riduzione del prezzo d'acquisto del PC prescelto.

5. Al fine di rendere noto l'avvenuto accreditamento, i rivenditori espongono il logo del presente progetto, reso disponibile dal dipartimento sui siti indicati al comma 1.

Art. 4.

Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della CONSIP S.p.a.

1. All'esito della indagine di mercato effettuata dalla CONSIP S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge 2004, n. 311, il Dipartimento sottoscrive singole convenzioni con ciascun fornitore ammesso al progetto, nelle quali vengono fissati i limiti quantitativi della fornitura dei PC offerti, con indicazione delle relative condizioni di vendita, delle percentuali di sconto o dei prezzi praticabili.

2. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 5 maggio 2005

Il Ministro: STANCA

05A07955

DECRETO 8 luglio 2005.

Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici.

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2005, n. 75, recante regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'11 maggio 2005, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni ed integrazioni;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito d'applicazione

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) accessibilità: capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) ambiente operativo: insieme di programmi e di interfacce utente che consentono l'utilizzo delle risorse hardware e software disponibili sul computer;

c) applet: programma autonomo, in genere scritto in linguaggio Java, che può essere inserito in una pagina Web per fornire informazioni o funzionalità;

d) applicazione: programma informatico che consente all'utente di svolgere specifici compiti;

e) applicazione Internet: programma sviluppato adottando tecnologie Internet, in particolare utilizzando il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) per il trasferimento dei dati e il linguaggio a marcatori (X)HTML (eXtensible HyperText Markup Language) per la presentazione e la struttura dell'informazione;

f) browser: programma informatico che consente di accedere alle risorse presenti su un sito Web;

g) CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory) e DVD (Digital Versatile Disc): particolari tipi di supporto ottico di memorizzazione;

h) em: unità di misura tipografica che prende a riferimento la larghezza del carattere M;

i) esperto di fattori umani: soggetto in possesso di diploma di laurea, anche triennale, comprendente un anno di formazione in discipline ergonomiche, quali ergonomia dell'ambiente, ergonomia dell'hardware, ergonomia cognitiva, macroergonomia, che abbia svolto un tirocinio documentato di almeno un anno;

l) esperto di interazione con persone disabili: soggetto in possesso di diploma di laurea, anche triennale, esperto di problematiche di comunicazione e di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che abbia maturato un'esperienza professionale biennale nel settore;

m) esperto tecnico: soggetto esperto in tecnologie Web e problematiche dell'accessibilità;

n) focus: elemento attivo in un'interfaccia utente;

o) fogli di stile: strumento per mezzo del quale è possibile separare i contenuti di una pagina Web dalle modalità tipografiche con le quali essi vengono presentati;

p) frame: struttura di una pagina Web costituita da due o più parti indipendenti;

q) fruibilità: caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;

r) gestore di evento: parte di programma informatico che si attiva al verificarsi di un evento logico o dipendente dal dispositivo di input;

s) gruppo di valutazione: gruppo di utenti, anche disabili, che svolgono compiti assegnati dall'esperto di fattori umani per l'effettuazione della verifica soggettiva;

t) homepage: prima pagina che viene resa disponibile all'utente quando si accede a un indirizzo corrispondente a un sito Web;

u) interattività: caratteristica del programma informatico che richiede l'intervento dell'utente per espletare le sue funzionalità;

v) interfaccia utente: programma informatico che gestisce l'output e l'input dell'utente da e verso un computer in modo interattivo, realizzato attraverso una rappresentazione basata su metafore grafiche (interfaccia grafica) oppure attraverso comandi impartiti in modo testuale (interfaccia testuale);

z) interfaccia di programmazione (API, Application Program Interface): insieme di programmi che consentono ad applicazioni diverse di comunicare tra loro;

aa) Internet: rete mondiale di computer basata sulla famiglia di protocolli di comunicazione TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol);

bb) Intranet: rete di computer basata sugli stessi protocolli di Internet, riservata all'uso esclusivo di una organizzazione, o gruppo di utenti;

cc) legge: legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2004, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

dd) linguaggio a marcatori: modalità di rappresentazione delle informazioni che utilizza indicatori (marcatori) per qualificare l'informazione stessa;

ee) moduli di interazione o form: strumenti mediante i quali l'utente interagisce con il sito Web fornendo e ricevendo specifiche informazioni;

ff) pagina Web: elemento informativo di base di un sito Web, realizzato mediante un linguaggio a marcatori che può contenere oggetti testuali e multimediali ed immagini;

gg) prodotti a scaffale: applicazioni preconfezionate da utilizzarsi anche senza sviluppare appositi programmi di adattamento;

hh) regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2005;

ii) script: sequenza di istruzioni in linguaggio di programmazione che può essere inserita in una pagina Web per fornire funzionalità aggiuntive;

ll) sito Web: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito Internet;

mm) task: compito specifico che l'esperto di fattori umani assegna ad un componente del gruppo di valutazione per simulare situazioni concrete di interazione con il sistema informatico;

nn) tecnologie assistive: strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;

oo) tecnologie Web: insieme degli standard definiti dall'ISO e delle «Recommendation» del Consorzio W3C finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi su reti che utilizzano il protocollo http, comunemente definite anche tecnologie Internet;

pp) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;

qq) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche.

Art. 2.

Requisiti tecnici e livelli di accessibilità

1. Il presente decreto definisce negli allegati *A*, *B*, *C* e *D*, che ne costituiscono parte integrante, le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge e nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento.

2. Il primo livello di accessibilità dei siti Web è accertato previo esito positivo della verifica tecnica che riscontra la conformità delle pagine dei medesimi siti ai requisiti tecnici elencati nell'allegato *A*, applicando la metodologia ivi indicata.

3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della legge forniscono informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete.

4. Il secondo livello di accessibilità riguarda la qualità delle informazioni fornite e dei servizi erogati dal sito Web e si articola in primo, secondo e terzo livello di qualità; tali livelli di qualità sono accertati con la verifica soggettiva attraverso i criteri di valutazione di cui all'allegato *B*, applicando la metodologia ivi indicata.

Art. 3.

Accessibilità per i personal computer, l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale

1. I requisiti di accessibilità per i personal computer sono indicati nell'allegato *C*.

2. I requisiti di accessibilità per l'ambiente operativo, le applicazioni ed i prodotti a scaffale sono indicati nell'allegato *D*.

3. Il soggetto produttore o fornitore dichiara il livello di conformità del prodotto o servizio ai requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4.

Specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti dei soggetti valutatori

1. Le persone giuridiche interessate alla iscrizione nell'elenco dei valutatori di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento presentano documentazione idonea a comprovare la disponibilità di risorse strumentali tali da consentire l'effettuazione delle verifiche tecnica e soggettiva.

2. Le persone giuridiche di cui al comma 1 forniscono altresì elementi idonei a comprovare la disponibilità delle seguenti risorse professionali, anche se non legate alle medesime da rapporto di lavoro dipendente:

a) esperto di fattori umani;

b) esperto tecnico;

c) esperto di interazione con i soggetti disabili;

d) gruppo di valutazione.

Art. 5.

Svolgimento delle verifiche e determinazione degli importi massimi dovuti dai soggetti privati

1. Gli importi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività svolta dai valutatori, sono determinati sulla base dei costi sostenuti per lo svolgimento della verifica tecnica e della verifica soggettiva.

2. Nella verifica tecnica l'esperto tecnico, applicando la metodologia di cui all'allegato *A*, paragrafo 2:

a) svolge le attività previste alla lettera *a)* del medesimo paragrafo 2 su tutte le pagine del sito;

b) svolge le attività previste alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del medesimo paragrafo 2 sulla home page, su tutte le pagine del sito direttamente raggiungibili dalla home page, su tutte le tipologie di pagine che presentano form e di pagine di risposta, nonché su un campione statistico di pagine, non rientranti in quelle esaminate precedentemente, pari al 5% delle stesse;

c) redige il rapporto di cui alla lettera *e)* del medesimo paragrafo 2.

3. La verifica soggettiva consta delle attività, previste dalla metodologia di cui all'allegato *B*, svolte dall'esperto in fattori umani, dall'esperto di interazione con le persone disabili e dal gruppo di valutazione; il costo complessivo della verifica tiene anche conto dei tempi di utilizzo delle tecnologie assistive impiegate.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *b)* del regolamento, gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività svolta dai valutatori sono riportati nell'allegato *F* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità

1. Il modello del logo e la corrispondenza tra il logo stesso, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità del servizio sono indicati nell'allegato *E* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Utilizzo del logo

1. La richiesta di autorizzazione ad esporre il logo viene presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per via telematica tramite il sito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), ai sensi dell'art. 4, comma 3 del regolamento.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della legge ed i soggetti privati che intendono esporre il logo attestante il possesso del requisito di accessibilità sul proprio sito Web si registrano preventivamente nell'apposita sezione del sito Web del Cnipa.

3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è corredata dall'attestato di accessibilità, in formato elettronico, relativo ad ogni pagina del sito esaminata, nonché da copia statica, riferita al momento della valutazione, di tutte le pagine analizzate indicate all'art. 5, comma 2; il modello di attestato di accessibilità è disponibile, per i soggetti registrati, nella citata sezione del sito Web del Cnipa.

4. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione ad esporre il logo, il Cnipa provvede a:

a) predisporre una sezione del proprio sito Web per ricevere le richieste di registrazione;

b) acquisire la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 3;

c) costituire e tenere aggiornata la banca dati dei soggetti autorizzati ad esporre il logo, dei codici elettronici di riconoscimento rilasciati agli stessi soggetti ai fini della registrazione e della documentazione inerente a ciascuna richiesta di autorizzazione;

d) riferire gli esiti dell'istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sulla base dei risultati dell'istruttoria di cui al presente articolo, rilascia l'autorizzazione all'utilizzo del logo, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 8.

Rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti l'utilizzo del logo e le funzioni ispettive

1. I soggetti privati che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo del logo allegano alla richiesta la ricevuta del versamento effettuato, anche in via telematica, quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti il rilascio dell'autorizzazione; l'importo del versamento è indicato nell'allegato *F.*

2. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento, in caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell'avvenuta ispezione, nonché una quota di partecipazione ai costi per l'espletamento delle funzioni ispettive complessivamente svolte dal Cnipa sui soggetti privati; l'importo della quota, comunque non superiore al doppio del costo effettivo dell'ispezione, è indicato nell'allegato *F.*

3. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di natura non regolamentare, gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro: STANCA

ALLEGATO *A*

Verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet

1. Premessa

La definizione dei requisiti tecnici di accessibilità nonché l'articolazione delle attività previste per la verifica tecnica sono stabilite sulla base di:

a. quanto indicato nelle Recommendation del World Wide Web Consortium (W3C) ed in particolare in quelle del progetto Web Accessibility Initiative (WAI);
b. standard definiti nel paragrafo 1194.22 della Sezione 508 del Rehabilitation Act degli USA;
c. standard e specifiche tecniche definite in materia di accessibilità dalla *International Organization for Standardization* (ISO);
d. esperienze acquisite nell'ambito della Pubblica Amministrazione ed in particolare, tra quelle già maturate, quelle relative all'attuazione della Circolare AIPA del 6 settembre 2001 recante "Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti Web e delle applicazioni informatiche a persone disabili" e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2002 per la conoscenza e l'uso del dominio internet ".gov.it" e l'efficace interazione del portale nazionale "italia.gov.it" con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali.

2. Metodologia per la verifica tecnica

La verifica tecnica si articola nelle seguenti attività:

a) riscontro, con sistemi di validazione automatica, della rispondenza alla sua definizione formale del linguaggio a marcatori utilizzato;
b) verifica dell'esperto tecnico sul corretto utilizzo semantico degli elementi e degli attributi secondo le specifiche del linguaggio a marcatori impiegato, anche mediante l'uso di strumenti semiautomatici di valutazione allo scopo di evidenziare problemi non riscontrabili dalle verifiche automatiche;
c) esame della pagina con varie versioni di diversi browser grafici in vari sistemi operativi allo scopo di verificare che:
    1. il contenuto informativo e le funzionalità presenti in una pagina siano gli stessi nei vari browser;
    2. la presentazione della pagina sia simile nei browser che supportano le tecnologie indicate al requisito n. 1 di cui al paragrafo 4 del presente allegato;
    3. il contenuto informativo e le funzionalità della pagina siano ancora fruibili in caso di disattivazione del caricamento delle immagini;
    4. i contenuti informativi di eventuali file audio siano fruibili anche in forma testuale;
    5. i contenuti della pagina siano fruibili in caso di utilizzo delle funzioni previste dai browser per definire la grandezza dei caratteri;
    6. la pagina sia navigabile con il solo uso della tastiera e l'impiego di una normale abilità;

7. i contenuti e le funzionalità della pagina siano ancora fruibili, anche in modalità diverse, in caso di disattivazione di fogli di stile, script e applet ed altri oggetti di programmazione;
8. i contenuti e le funzionalità continuino a essere disponibili con un browser testuale e i medesimi contenuti mantengano il proprio significato d'insieme e la corretta struttura semantica;

d) verifica delle differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo secondo i seguenti algoritmi:
1. differenza di luminosità: calcolo della luminosità dei colori di testo e di sfondo con la formula: ((Rosso X 299) + (Verde X 587) + (Blu X 114)) / 1000, in cui Rosso, Verde e Blu sono i valori decimali dei colori; il risultato deve essere non inferiore a 125.
2. differenza di colore: calcolo della differenza di colore con la formula [Max (Rosso1, Rosso2) - Min (Rosso1, Rosso2)] + [Max (Verde1, Verde2) - Min (Verde1, Verde2)] + [Max (Blu1, Blu2) — Min (Blu1, Blu2)], in cui Rosso, Verde e Blu sono i valori decimali dei colori e Max e Min il valore massimo e minimo tra i due presi in considerazione; il risultato deve essere non inferiore a 500;

e) redazione di un rapporto nel quale l'esperto tecnico indica la conformità, la non conformità o l'eventuale non applicabilità di ogni singolo requisito della pagina esaminata.

3. Programmi di valutazione assistita

Sul mercato sono disponibili numerosi programmi in grado agevolare l'attività di verifica tecnica dell'accessibilità dei siti Web. Tali programmi, in particolare, devono essere in grado di garantire idonee prestazioni a supporto dell'attività dell'esperto tecnico. Degli stessi non viene fornito un puntuale elenco nel presente Allegato; si segnalano, comunque, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 4 del 2004, il programma automatico fornito dal W3C e i programmi indicati nella lista degli strumenti più diffusi presente nella pagina Evaluation, Repair, and Transformation Tools for Web Content Accessibility dello stesso sito del W3C.

4. Requisiti di accessibilità per i siti Internet

Per ciascun requisito viene indicato il numero d'ordine, l'enunciato, il riferimento ai punti di controllo delle Web Content Accessibility Guidelines - versione 1.0 (WCAG 1.0) del W3C-WAI, nonché il riferimento agli standard definiti nella Sezione 508 del "Rehabilitation Act".

I punti di controllo del W3C-WAI e gli standard della Sezione 508 eventualmente richiamati nei singoli requisiti, sono da intendersi soltanto come elementi di riferimento, al fine di consentire un più facile riscontro con gli standard già impiegati e per facilitare l'utilizzo degli strumenti informatici di valutazione della accessibilità attualmente disponibili sul mercato.
L'espressione "In sede di prima applicazione", presente nell'enunciato di alcuni requisiti, consente di effettuare un percorso alternativo di adeguamento di siti pubblici particolarmente complessi.

Elenco dei requisiti di accessibilità per i siti Internet

Requisito n. 1

Enunciato: Realizzare le pagine e gli oggetti al loro interno utilizzando tecnologie definite da grammatiche formali pubblicate nelle versioni più recenti disponibili quando sono supportate dai programmi utente. Utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l'aspetto semantico. In particolare, per i linguaggi a marcatori HTML (HyperText Markup Language) e XHTML (eXtensible HyperText Markup Language):

a) per tutti i siti di nuova realizzazione utilizzare almeno la versione 4.01 dell'HTML o preferibilmente la versione 1.0 dell'XHTML, in ogni caso con DTD (Document Type Definition - Definizione del Tipo di Documento) di tipo Strict;

b) per i siti esistenti, in sede di prima applicazione, nel caso in cui non sia possibile ottemperare al punto a) è consentito utilizzare la versione dei linguaggi sopra indicati con DTD Transitional, ma con le seguenti avvertenze:

1. evitare di utilizzare, all'interno del linguaggio a marcatori con il quale la pagina è realizzata, elementi ed attributi per definirne le caratteristiche di presentazione della pagina (per esempio, caratteristiche dei caratteri del testo, colori del testo stesso e dello sfondo, ecc.), ricorrendo invece ai Fogli di Stile CSS (Cascading Style Sheets) per ottenere lo stesso effetto grafico;
2. evitare la generazione di nuove finestre; ove ciò non fosse possibile, avvisare esplicitamente l'utente del cambiamento del focus;
3. pianificare la transizione dell'intero sito alla versione con DTD Strict del linguaggio utilizzato, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Riferimenti WCAG 1.0: 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 11.1, 11.2

Riferimenti Sec. 508: *Non presente*

Requisito n. 2

Enunciato: Non è consentito l'uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti. In sede di prima applicazione, per i siti Web esistenti già realizzati con frame è consentito l'uso di HTML 4.01 o XHTML 1.0 con DTD frameset, ma con le seguenti avvertenze:

a) evitare di utilizzare, all'interno del linguaggio a marcatori con il quale la pagina è realizzata, elementi ed attributi per definirne le caratteristiche di presentazione della pagina (per esempio, caratteristiche dei caratteri del testo, colori del testo stesso e dello sfondo, ecc.), ricorrendo invece ai Fogli di Stile CSS (Cascading Style Sheets) per ottenere lo stesso effetto grafico;

b) fare in modo che ogni frame abbia un titolo significativo per facilitarne l'identificazione e la navigazione; se necessario, descrivere anche lo scopo dei frame e la loro relazione;

c) pianificare la transizione a XHTML almeno nella versione 1.0 con DTD Strict dell'intero sito dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e alCentro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Riferimenti WCAG 1.0: *12.1, 12.2*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (i)*

Requisito n.° 3

Enunciato: Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non di testo presente in una pagina e garantire che quando il contenuto non testuale di un oggetto cambia dinamicamente vengano aggiornati anche i relativi contenuti equivalenti predisposti; l'alternativa testuale equivalente di un oggetto non testuale deve essere commisurata alla funzione esercitata dall'oggetto originale nello specifico contesto.

Riferimenti WCAG 1.0: *1.1, 6.2*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (a)*

Requisito n.° 4

Enunciato: Garantire che tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità siano disponibili anche in assenza del particolare colore utilizzato per presentarli nella pagina.

Riferimenti WCAG 1.0: *2.1*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (c)*

Requisito n.° 5

Enunciato: Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui frequenze di intermittenza possano provocare disturbi da epilessia fotosensibile o disturbi della concentrazione, ovvero possano causare il malfunzionamento delle tecnologie assistive utilizzate; qualora esigenze informative richiedano comunque il loro utilizzo, avvertire l'utente del possibile rischio prima di presentarli e predisporre metodi che consentano di evitare tali elementi.

Riferimenti WCAG 1.0: *7.1, 7.2, 7.3*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (j)*

Requisito n.° 6

Enunciato: Garantire che siano sempre distinguibili il contenuto informativo (foreground) e lo sfondo (background), ricorrendo a un sufficiente contrasto (nel caso del testo) o a differenti livelli sonori (in caso di parlato con sottofondo musicale); evitare di presentare testi in forma di immagini; ove non sia possibile, ricorrere agli stessi criteri di distinguibilità indicati in precedenza.

Riferimenti WCAG 1.0: *2.2*

Riferimenti Sec. 508: *non presente*

Requisito n.° 7

Enunciato: Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server, salvo il caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con una delle forme geometriche predefinite indicate nella DTD adottata.

Riferimenti WCAG 1.0: *9.1*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (f)*

Requisito n.° 8

Enunciato: In caso di utilizzo di mappe immagine lato server, fornire i collegamenti di testo alternativi necessari per ottenere tutte le informazioni o i servizi raggiungibili interagendo direttamente con la mappa.

Riferimenti WCAG 1.0: *1.2*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (e)*

Requisito n.° 9

Enunciato: Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti dalla DTD adottata per descrivere i contenuti e identificare le intestazioni di righe e colonne.

Riferimenti WCAG 1.0: *5.1, 5.5, 5.6*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (g)*

Requisito n.° 10

Enunciato: Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti nella DTD adottata per associare le celle di dati e le celle di intestazione che hanno due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne.

Riferimenti WCAG 1.0: *5.2*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (h)*

Requisito n.° 11

Enunciato: Usare i fogli di stile per controllare la presentazione dei contenuti e organizzare le pagine in modo che possano essere lette anche quando i fogli di stile siano disabilitati o non supportati.

Riferimenti WCAG 1.0: *3.3, 6.1*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (d)*

Requisito n.° 12

Enunciato: La presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono potersi adattare alle dimensioni della finestra del browser utilizzata dall'utente senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto, anche in caso di ridimensionamento, ingrandimento o riduzione dell'area di visualizzazione o dei caratteri rispetto ai valori predefiniti di tali parametri.

Riferimenti WCAG 1.0: *3.4*

Riferimenti Sec. 508: *non presente*

Requisito n.° 13

Enunciato: In caso di utilizzo di tabelle a scopo di impaginazione, garantire che il contenuto della tabella sia comprensibile anche quando questa viene letta in modo linearizzato e utilizzare gli elementi e gli attributi di una tabella rispettandone il valore semantico definito nella specifica del linguaggio a marcatori utilizzato.

Riferimenti WCAG 1.0: *5.3, 5.4*

Riferimenti Sec. 508: *non presente*

Requisito n.° 14

Enunciato: Nei moduli (form), associare in maniera esplicita le etichette ai rispettivi controlli, posizionandole in modo che sia agevolata la compilazione dei campi da parte di chi utilizza le tecnologie assistive.

Riferimenti WCAG 1.0: *10.2, 12.4*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (n)*

Requisito n.° 15

Enunciato: Garantire che le pagine siano utilizzabili quando script, applet, o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati; ove ciò non sia possibile fornire una spiegazione testuale della funzionalità svolta e garantire una alternativa testuale equivalente, in modo analogo a quanto indicato nel requisito n. 3.

Riferimenti WCAG 1.0: *6.3*

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l), 1194.22 (m)

Requisito n.° 16

Enunciato: Garantire che i gestori di eventi che attivano script, applet o altri oggetti di programmazione o che possiedono una propria specifica interfaccia, siano indipendenti da uno specifico dispositivo di input.

Riferimenti WCAG 1.0: *6.4, 9.2, 9.3*

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l), 1194.22 (m)

Requisito n.° 17

Enunciato: Garantire che le funzionalità e le informazioni veicolate per mezzo di oggetti di programmazione, oggetti che utilizzano tecnologie non definite da grammatiche formali pubblicate, script e applet siano direttamente accessibili.

Riferimenti WCAG 1.0: *8.1*

Riferimenti Sec. 508: 1194.22 (l), 1194.22 (m)

Requisito n.° 18

Enunciato: Nel caso in cui un filmato o una presentazione multimediale siano indispensabili per la completezza dell'informazione fornita o del servizio erogato, predisporre una alternativa testuale equivalente, sincronizzata in forma di sotto-titolazione o di descrizione vocale, oppure fornire un riassunto o una semplice etichetta per ciascun elemento video o multimediale tenendo conto del livello di importanza e delle difficoltà di realizzazione nel caso di trasmissioni in tempo reale.

Riferimenti WCAG 1.0: *1.3, 1.4*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (b)*

Requisito n.° 19

Enunciato: Rendere chiara la destinazione di ciascun collegamento ipertestuale (link) con testi significativi anche se letti indipendentemente dal proprio contesto oppure associare ai collegamenti testi alternativi che possiedano analoghe caratteristiche esplicative, nonché prevedere meccanismi che consentano di evitare la lettura ripetitiva di sequenze di collegamenti comuni a più pagine.

Riferimenti WCAG 1.0: *13.1, 13.6*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (o)*

Requisito n.° 20

Enunciato: Nel caso che per la fruizione del servizio erogato in una pagina è previsto un intervallo di tempo predefinito entro il quale eseguire determinate azioni, è necessario avvisare esplicitamente l'utente, indicando il tempo massimo consentito e le alternative per fruire del servizio stesso.

Riferimenti WCAG 1.0: *7.4, 7.5*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (p)*

Requisito n.° 21

Enunciato: Rendere selezionabili e attivabili tramite comandi da tastiere o tecnologie in emulazione di tastiera o tramite sistemi di puntamento diversi dal mouse i collegamenti presenti in una pagina; per facilitare la selezione e l'attivazione dei collegamenti presenti in una pagina è necessario garantire che la distanza verticale di liste di link e la spaziatura orizzontale tra link consecutivi sia di almeno 0,5 em, le distanze orizzontale e verticale tra i pulsanti di un modulo sia di almeno 0,5 em e che le dimensioni dei pulsanti in un modulo siano tali da rendere chiaramente leggibile l'etichetta in essi contenuta.

Riferimenti WCAG 1.0: *non presente*

Riferimenti Sec. 508: *non presente*

Requisito n.° 22

Enunciato: Per le pagine di siti esistenti che non possano rispettare i suelencati requisiti (pagine non accessibili), in sede di prima applicazione, fornire il collegamento a una pagina conforme a tali requisiti, recante informazioni e funzionalità equivalenti a quelle della pagina non accessibile ed aggiornata con la stessa frequenza, evitando la creazione di pagine di solo testo; il collegamento alla pagina conforme deve essere proposto in modo evidente all'inizio della pagina non accessibile.

Riferimenti WCAG 1.0: *11.4*

Riferimenti Sec. 508: *1194.22 (k)*

ALLEGATO *B*

Metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell'accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet

1. Metodologia per la verifica soggettiva

La metodologia di verifica soggettiva delle applicazioni basate su tecnologie internet si articola in quattro principali fasi:

a) - Analisi da parte di uno o più esperti di fattori umani

La valutazione da parte di uno o più esperti di fattori umani consiste essenzialmente nel metodo della simulazione cognitiva attraverso il quale l'esperto definisce contesti, scopi e modi di interazione dell'utente, presente nel gruppo di valutazione, con il sito e costruisce scenari d'uso che simulano a livello cognitivo il comportamento dell'utente.

L'esperto di fattori umani conosce i servizi che il sito intende erogare, le informazioni che può fornire, le azioni richieste all'utente per raggiungere tali obiettivi per mezzo dell'interfaccia, nonché le informazioni sugli utenti potenziali e sulla esperienza e conoscenza a loro richieste per interagire con il sito.

Questa parte della valutazione, in coerenza con quanto già effettuato in fase di progettazione, è finalizzata ad assegnare a ciascuno dei criteri indicati, ove applicabili, un giudizio su una scala crescente di valori da 1 a 5 in cui:

1 corrisponde a nessuna rispondenza dell'ambiente al criterio in esame;

2 corrisponde a poca rispondenza dell'ambiente al criterio in esame;

3 corrisponde a sufficiente rispondenza dell'ambiente al criterio in esame;

4 corrisponde a molta rispondenza dell'ambiente al criterio in esame;

5 corrisponde a moltissima rispondenza dell'ambiente al criterio in esame.

b) - Costituzione del gruppo di valutazione

La seconda parte della valutazione prevede la costituzione del gruppo di valutazione i cui componenti disabili utilizzano le proprie tecnologie assistive; fanno parte del gruppo di valutazione utenti rappresentativi dei diversi tipi di disabilità: sordità, ipovisione, daltonismo, cecità, disabilità motoria agli arti superiori, distrofia spastica, disabilità cognitiva, nonché soggetti appartenenti a diverse categorie di utenti interessate ad accedere al sito.

c) - Esecuzione dei task da parte del gruppo di valutazione

L'esecuzione dei task da parte dei componenti del gruppo di valutazione avviene sia in contesti usuali (casa, ambiente di lavoro), sia in contesti appositamente costituiti (ambiente di laboratorio).

Il gruppo di valutazione esegue una serie di prove basate sulla interazione con l'ambiente. Le prove vengono svolte in forma libera, cioè senza compiti specifici, ovvero per obiettivi, se eseguite secondo compiti specifici.

Nella esecuzione delle prove, il gruppo di valutazione è guidato dall'esperto di fattori umani.

Nel corso della navigazione libera, l'esperto raccoglie i commenti dell'utente, anche verbali, e le osservazioni sul suo comportamento.

Nella prova su compiti specifici, l'esperto registra il tipo di compito, la quantità di tempo impiegata per svolgerlo e gli eventuali errori commessi ed annota i commenti dell'utente e le osservazioni sul suo comportamento.

d) - Valutazione dei risultati ed elaborazione del rapporto conclusivo

La verifica soggettiva si conclude con la predisposizione di un rapporto nel quale l'esperto di fattori umani indica la valutazione su scale soggettive ricavata dalla simulazione cognitiva dallo stesso effettuata, le proprie considerazioni sulle caratteristiche qualitative del sito, i dati relativi alle prestazioni degli utenti in relazione ai compiti affidati: performance, commenti, osservazioni comportamentali le risposte a questionari di valutazione compilati dagli utenti la valutazione complessiva del livello di qualità raggiunto secondo il seguente schema:

1. valore medio complessivo minore di 2 = assenza di qualità;
2. valore medio complessivo maggiore o uguale a 2 e minore di 3 = primo livello di qualità;
3. valore medio complessivo maggiore o uguale a 3 e minore di 4 = secondo livello di qualità;
4. valore medio complessivo maggiore o uguale a 4 = terzo livello di qualità.

2. Criteri di valutazione

I criteri essenziali su cui basare la verifica soggettiva dei siti Web e delle applicazioni realizzate con tecnologie Internet sono:

1 **percezione**: informazioni e comandi necessari per l'esecuzione dell'attività devono essere sempre disponibili e percettibili;

2 **comprensibilità:** informazioni e comandi necessari per l'esecuzione delle attività devono essere facili da capire e da usare;

3 **operabilità**: informazioni e comandi devono consentire una scelta immediata della azione adeguata per raggiungere l'obiettivo voluto;

4 **coerenza**: simboli, messaggi e azioni devono avere lo stesso significato in tutto l'ambiente;

5 **salvaguardia della salute (safety)**: l'ambiente deve possedere caratteristiche idonee a salvaguardare il benessere psicofisico dell'utente;

6 **sicurezza**: l'ambiente deve possedere caratteristiche idonee a fornire transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli di sicurezza;

7 **trasparenza**: l'ambiente deve comunicare all'utente lo stato, gli effetti delle azioni compiute e le informazioni necessarie per la corretta valutazione della dinamica dell'ambiente stesso;

8 **apprendibilità**: l'ambiente deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile e rapido apprendimento;

9 **aiuto e documentazione**: funzioni di aiuto, quali le guide in linea, e documentazione relativa al funzionamento dell'ambiente devono essere di facili reperimento e connesse al compito svolto dall'utente;

10 **tolleranza agli errori**: l'ambiente, pur configurandosi in modo da prevenire gli errori, ove questi, comunque, si manifestino, deve fornire appropriati messaggi che individuino chiaramente l'errore occorso e le azioni necessarie per superarlo;

11 **gradevolezza**: l'ambiente deve possedere caratteristiche idonee a favorire e mantenere l'interesse dell'utente;

12 **flessibilità**: l'ambiente deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti.

ALLEGATO *C*

Requisiti tecnici di accessibilità per i personal computer di tipo desktop e portatili

Per ciascun requisito viene indicato il numero d'ordine, l'enunciato e il riferimento agli standard definiti nella Section 508 del Rehabilitation Act.

Requisito n.° 1

Enunciato: Il computer deve potersi collegare mediante canali standard a sistemi di accensione remota.

Riferimenti Sec. 508: *non presente*

Requisito n.° 2

Enunciato: I tasti e i pulsanti devono essere raggiungibili ed operabili con minima abilità e con una forza massima di 2,3 Kg (pari a circa 22,2 N).

Riferimenti Sec. 508: *1194.26 a; 1194.23 (k2)*

Requisito n.° 3

Enunciato: I tasti e i pulsanti devono essere tattilmente percepibili, senza necessità di attivarli.

Riferimenti Sec. 508: *1194.26 a;1194.23 (k1)*

Requisito n.° 4

Enunciato: In presenza della funzionalità di ripetizione dei tasti, l'intervallo di tempo sia per la prima ripetizione che per le ripetizioni successive, deve essere configurabile in almeno 2 secondi.

Riferimenti Sec. 508: *1194.26 a;1194.23 (k3)*

Requisito n.° 5

Enunciato: Il diverso stato di attivazione dei tasti selezionati o bloccati deve essere percepibile, oltre che visivamente, anche attraverso il tatto o l'udito.

Riferimenti Sec. 508: *1194.26 a;1194.23 (k4)*

Requisito n.° 6

Enunciato: Deve essere presente almeno una porta di comunicazione conforme agli standard industriali.

Riferimenti Sec. 508: *1194.26 d*

Requisito n.° 7

Enunciato: Qualora venga utilizzata una forma di identificazione biometrica, deve essere fornita una forma alternativa di identificazione.

Riferimenti Sec. 508: *1194.26 c*

ALLEGATO *D*

Requisiti tecnici di accessibilità per l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale

Per ciascun requisito viene indicato il numero d'ordine, l'enunciato, il riferimento agli standard definiti nella Section 508 del Rehabilitation Act,

Requisito n.° 1

Enunciato: Le funzioni previste dall'interfaccia utente devono poter essere attivate anche attraverso comandi da tastiera nei casi in cui possa essere fornita una descrizione della funzione stessa o del risultato della sua esecuzione.

Section 508: 1194.21 (a)

Requisito n.° 2

Enunciato: Comandi e funzionalità dell'interfaccia utente non devono limitare o disabilitare le caratteristiche e le funzionalità di accessibilità dell'ambiente operativo documentate e rese disponibili dal produttore dell'ambiente stesso.

Section 508: 1194.21 (b)

Requisito n.° 3

Enunciato: L'applicazione deve rendere disponibili sufficienti informazioni, quali gli elementi identificativi, le operazioni possibili e lo stato, sugli oggetti contenuti nell'interfaccia utente affinché le tecnologie assistive possano identificarli interpretandone le funzionalità.

Section 508: 1194.21 (d)

Requisito 4

Enunciato: Nel caso di simboli grafici utilizzati per identificare controlli, indicatori di stato o altri elementi di programma, il significato assegnato a tali simboli deve essere coerente nell'ambito dell'intera applicazione, ivi compresa l'interfaccia utente.

Section 508: 1194.21 (e)

Requisito 5

Enunciato: Le informazioni di tipo testuale devono essere fornite utilizzando le funzionalità dell'ambiente operativo previste per la visualizzazione del testo; in particolare devono essere disponibili il contenuto testuale, la locazione del punto di inserimento e gli attributi del testo.

Section 508: 1194.21 (f)

Requisito 6

Enunciato: L'applicazione che utilizza segnalazioni audio deve prevedere una funzionalità equivalente di tipo visivo, seguendo le eventuali convenzioni dell'ambiente operativo.

Section 508: 1194.31 (c)

Requisito 7

Enunciato: Per fornire informazioni, per indicare o per richiedere azioni non devono essere utilizzati unicamente animazioni, elementi grafici o sonori e differenze di colori.

Section 508: 1194.21 (i) (h)

Requisito 8

Enunciato: Le applicazioni non devono sovrapporsi alle scelte effettuate dall'utente riguardo a livelli di contrasto, colori ed altri attributi di visualizzazione.

Section 508: 1194.21 (g)

Requisito 9

Enunciato: L'interfaccia utente non deve contenere elementi di testo, oggetti o altri elementi lampeggianti aventi una frequenza di intermittenza maggiore di 2Hz e minore di 55Hz.

Section 508: 1194.21 (k)

Requisito 10

Enunciato: L'elemento attivo "focus" di una interfaccia utente deve essere chiaramente identificabile; la identificazione e la variazione del focus devono essere segnalate a livello di interfaccia di programmazione (API) affinché le tecnologie assistive possano gestirle; vanno altresì adeguatamente segnalati gli elementi che richiedono obbligatoriamente un'azione da parte dell'utente.

Section 508: 1194.21 (c)

Requisito 11

Enunciato: La documentazione di supporto al prodotto e le caratteristiche di accessibilità devono essere rese disponibili anche in formato elettronico accessibile.

Section 508: 1194.41

ALLEGATO *E*

Logo di accessibilità dei siti Web e delle applicazioni realizzate con tecnologie Internet

1. Logo senza asterischi

Consiste nella sagoma di un personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate.

Detto logo risponde al primo livello di accessibilità, legato alla conformità ai requisiti previsti per la verifica tecnica.

2. Logo con asterischi

Consiste nello stesso disegno sopra descritto con l'aggiunta di asterischi; esso garantisce la conformità ai requisiti della verifica tecnica e l'ulteriore livello di qualità raggiunto dal sito a seguito dell'esito positivo della verifica soggettiva, secondo quanto previsto nell'Allegato B, paragrafo 1.

Tale livello di qualità è indicato da uno, due o tre asterischi riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.

In particolare:

a) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera un solo asterisco:
corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della verifica tecnica e l'attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva, di un valore medio complessivo pari o maggiore di 2 e minore di 3

b) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera due asterischi:
corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della verifica tecnica e l'attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva, di un valore medio complessivo maggiore o uguale a 3 e minore di 4

c) Logo che riporta nella parte raffigurante la tastiera tre asterischi:
corrisponde al livello di accessibilità che attesta il superamento della verifica tecnica e l'attribuzione, a conclusione della verifica soggettiva, di un valore medio complessivo maggiore o uguale a 4

ALLEGATO *F*

Importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività svolta dai valutatori

1. Gli importi massimi per l'anno 2005 dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività svolta dai valutatori, sono:

a) € 900,00 per le attività di verifica tecnica di cui all'Allegato A, paragrafo 2; lettere a) ed e);
b) € 22,00 per ciascuna pagina, per le attività di verifica tecnica di cui all'Allegato A, paragrafo 2; lettere b), c) e d);
c) € 8.980,00 per la verifica soggettiva di un sito.

2. L'importo dovuto all'Erario da parte dei soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attività inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1 del DPR, per l'anno 2005, è stabilito in € 500,00.

3. L'importo dovuto all'Erario dai soggetti privati in caso di riscontro, effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DPR, di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato, è pari ai costi effettivi dell'avvenuta ispezione determinati sulla base degli importi definiti al comma 1, maggiorati di una quota di partecipazione ai costi per l'espletamento delle funzioni ispettive complessivamente svolte dal Cnipa sui soggetti privati; tale quota, per l'anno 2005, è stabilita nella misura del 75%.

4. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di natura non regolamentare, gli importi di cui ai commi 1 e 2 e la percentuale di cui al comma 3 sono aggiornate entro il mese di febbraio di ciascun anno.

05A07954

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Trevisan Leonardo Victorio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Trevisan Leonardo Victorio, nato a Buenos Aires (Argentina) il 20 marzo 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniero Electricista» conseguito in Argentina presso la «Universidad de Buenos Aires» (Argentina) in data 25 luglio 2000 e rilasciato il 3 maggio 2001 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria Mecanica y Electricista» di Buenos Aires dal 7 gennaio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta del 28 aprile 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale», e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Trevisan Leonardo Victorio, nato a Buenos Aires (Argentina) il 20 marzo 1974, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) costruzione di macchine.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore «industriale».

05A07869

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Kamogawa Paula Baptista, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Kamogawa Paula Baptista, nata il 27 ottobre 1973 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 11/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Engenheiro Civil» conseguito in Brasile in data 23 agosto 2002 presso l'«Universidade de Sao Paulo - Escola Politècnica» (Brasile) e rilasciato in data 14 ottobre 2002 ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sao Paulo» (Brasile) dal 23 agosto 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Kamogawa possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bari in data 26 giugno 2003, rinnovato in data 4 giugno 2004 con validità fino al 30 giugno 2006, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kamogawa Paula Baptista, nata il 27 ottobre 1973 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione *A* - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) architettura tecnica; 2) fisica tecnica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì

sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. *A* settore civile ambientale.

05A07870

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Franco Bohorquez Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Franco Bohorquez Adriana, nata il 14 gennaio 1971 a Santa Fè de Bogotà (Colombia), cittadina colombiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicòloga» rilasciato dalla «Universidad Nacional de Colombia» di Santa Fè de Bogotà in data 17 dicembre 1998, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto della autorizzazione all'esercizio della professione di psicologo nel territorio colombiano rilasciata dalla «Secretarìa Distrital de Salud de Santa Fe de Bogotà» con risoluzione n. 808 dell'8 febbraio 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 aprile 2005;

Ritenuto che la sig.ra Franco Bohorquez abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato in data 22 maggio 2003 dalla Questura di Roma per motivi familiari e rinnovato in data 5 agosto 2004 e valido fino al 5 agosto 2009;

Decreta:

Alla sig.ra Franco Bohorquez Adriana, nata il 14 gennaio 1971 a Santa Fè de Bogotà (Colombia), cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione *A* e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A07871

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudorancea Ileana Beatris, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tudorancea Ileana Beatris, nata l'8 dicembre 1967 a Brasov (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer - Profilul Forestier - Specializarea Industria Lemnului», conseguito presso l'«Universitatea Transilvania» di Brasov (Romania) nella sessione di giugno 1991 e rilasciato dal «Ministerul Invatamantului si Stiintei» rumeno in data 20 giugno 1991, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Vista l'attività professionale svolta dal 1995 al 2003 in Romania, come documentato in atti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005, del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta del 22 febbraio 2005 e del 28 aprile 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Ravenna a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tudorancea Ileana Beatris, nata l'8 dicembre 1967 a Brasov (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e subordinato al superamento dì una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi sulle conoscenze di ordinamento e deontologla professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

05A07872

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Vita Vernel Daniel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Vita Vernel Daniel, nato l'11 luglio 1967 a Bumbesti Jiu (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer - Profilul Constructii - Specializarea Caiferate Drumuri si Poduri» conseguito presso l'«Universitatea tecnica din Timisoara» di Timisoara (Romania) nella sessione di giugno 1992 e rilasciato dal «Ministerul Invatamantului si Stiintel» rumeno in data 11 luglio 1992, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Vista l'attività professionale svolta dal 1993 al 1997 e dal 2000 al 2001 in Romania e l'attività di collaborazione svolta in Italia presso studi professionali dal 2002 al 2005, così come documentato in atti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/ 1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Modena in data 8 maggio 2002, rinnovato il 23 febbraio 2004 con validità fino al 23 febbraio 2006 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Vita Vernel Daniel, nato l'11 luglio 1967 a Bumbesti Jiu (Romania), cittadino rumeno, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica; 2) acquedotti e fognature.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore civile ambientale.

05A07873

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinengo Anahi Rossana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Martinengo Anahi Rossana, nata il 10 maggio 1965 a Oncativo - Cordoba (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «psicologo» conseguito in Argentina, come attestato dal «Colegio de psicologos de la provincia de Còrdoba», cui la richiedente risulta iscritta dal 21 luglio 1989 con il numero A 1443, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto che la sig.ra Martinengo è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en psicologìa» conseguito presso la «Universidad nacional de Còrdoba» (Argentina) in data 7 marzo 1989 e rilasciato il 30 giugno 1989;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria della nota in atti datata 27 aprile 2005;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Martinengo Anahi Rossana, nata il 10 maggio 1965 a Oncativo - Cordoba (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A e per l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A07874

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Pacheco de Oliveira Gisele Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pacheco de Oliveira Gisele Patricia, nata il 24 novembre 1972 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «psicologo» conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho regional de psicologia Sao Paulo - 6° regiao», cui la richiedente risulta iscritta dal 2 febbraio 1996 al n. CRPSP 48387, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto che la sig.ra Pacheco de Oliveria è in possesso dei titoli accademici di «Bacharel em psicologia» e di «Psicòlogo» rilasciati dall'«Universidade Mackenzie» di San Paolo (Brasile) in data 3 novembre 1995;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria della nota in atti datata 27 aprile 2005;

Ritenuto che la sig.ra Pacheco de Oliveira abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Pacheco de Oliveira Gisele Patricia, nata il 24 novembre 1972 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A07875

DECRETO 21 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Pena Nadal Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pena Nadal Patricia, nata a Gandìa (Valencia - Spagna) il 3 maggio 1977, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «assistente sociale» di cui è in possesso - come attestato dal «Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistentes Socials de València» (Spagna), cui la richiedente è iscritta al n. 1492, come attestato da certificato rilasciato dall'ordine professionale e datato 16 settembre 2004, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che la sig.ra Pena Nadal è in possesso del titolo accademico triennale «Diplomada en Trabajo Social» conseguito presso l'Universitat de València» nell'anno accademico 2003;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» sez. B, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 28 aprile 2005;

Considerato il parere del rappresentante dell'ordine nazionale degli assistenti sociali espresso nella seduta di cui sopra;

Decreta:

Alla sig.ra Pena Nadal Patricia, nata a Gandìa (Valencia - Spagna) il 3 maggio 1977, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A07876

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2005.

Conferimento di beni immobili patrimoniali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che stabilisce che l'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società costituita in base al successivo comma secondo e denominata CONI Servizi S.p.A.;

Visto altresì il comma 6 del citato art. 8, che prevede che entro tre mesi dalla prima assemblea della menzionata società per azioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del relativo patrimonio sociale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali del 25 febbraio 2003, con il quale la Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.A. è stata designata quale valutatore ai sensi del predetto comma 6 dell'art. 8;

Vista la relazione del 16 giugno 2003 della Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.A, designata quale soggetto per effettuare la stima del patrimonio sociale di CONI Servizi S.p.A.;

Visto il predetto comma 6 dell'art. 8, che prevede altresì che, qualora il risultato della stima si riveli insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire a CONI Servizi S.p.A;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2004, che, sentito il parere favorevole espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha conferito in proprietà a CONI Servizi S.p.A. i beni immobili patrimoniali dello Stato dallo stesso decreto specificamente individuati;

Vista la comunicazione n. 175 del 16 dicembre 2004, con cui CONI Servizi S.p.A. informa che il consiglio di amministrazione della società ha dichiarato, in data 15 dicembre 2004, che ai beni compresi nel compendio minerario dell'Isola d'Elba e nel territorio del comune di Chieti, conferiti con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2004, non può essere riconosciuto carattere strumentale per l'attività della società e che pertanto ha ritenuto di darne segnalazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto dirigenziale dell'Agenzia del demanio del 21 dicembre 2004, con il quale sono stati riconosciuti di proprietà dello Stato i predetti beni;

Visto il decreto dirigenziale dell'Agenzia del demanio del 30 dicembre 2004 di individuazione degli immobili di proprietà dello Stato, ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 23 novembre 2001, n. 410, come rettificato del decreto dirigenziale del 15 aprile 2005;

Considerato che, a seguito dell'emanazione del predetto decreto dell'Agenzia del demanio. il patrimonio della società ha subito una riduzione pari al valore dei beni oggetto del decreto stesso;

Ritenuto necessario provvedere all'individuazione di beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire a CONI Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178;

Ravvisata l'opportunità di individuare fra gli immobili da conferire a CONI Servizi S.p.A. quelli facenti parte del complesso del Foro Italico, in Roma, aventi requisiti storico-artistici, in usufrutto, e gli ulteriori immobili individuati con decreto dirigenziale dell'Agenzia del demanio del 30 dicembre 2004, così come rettificato dal successivo decreto dirigenziale dell'Agenzia del demanio del 15 aprile 2005, in proprietà;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio n. 14619 del 30 maggio 2005, con la quale è stata trasmessa la documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali relativa alle procedure di verifica dell'interesse culturale dei beni oggetto di conferimento in proprietà di cui ai punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 dell'allegato *sub* A al presente decreto;

Vista la nota del Ministero per i beni e le attività culturali n. 29240 del 27 luglio 2000 con la quale si autorizza l'alienazione dei beni oggetto di conferimento in proprietà di cui ai punti 3, 4, 9, 14 dell'allegato *sub* A al presente decreto;

Vista la nota del Ministero per i beni e le attività culturali n. 16707 del 28 giugno 2005;

Tenuto conto dei valori di stima comunicati dall'Agenzia del territorio con nota n. 99077 del 23 dicembre 2004 relativa ai beni immobili da conferire in proprietà così come riportati nei punti 1 e 2 dell'Allegato *sub* A e in usufrutto così come riportati nei punti da 1 a 9 dell'Allegato *sub* B, rilasciata per la valutazione dei beni dello Stato ai fini della formazione del patrimonio sociale di CONI Servizi S.p.A., posta in essere con specifiche modalità attuative secondo speciale legislazione;

Tenuto conto dei valori di stima comunicati dall'Agenzia del demanio con nota n. 42618 del 23 dicembre 2004 relativa ai beni immobili da conferire in proprietà così come riportati nei punti da 3 a 15 dell'Allegato *sub* A, rilasciata per la valutazione dei beni dello Stato ai fini della formazione del patrimonio sociale di CONI Servizi S.p.A., posta in essere con specifiche modalità attuative secondo speciale legislazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono conferiti in proprietà alla CONI Servizi S.p.A. i beni immobili patrimoniali dello Stato risultanti dall'elenco riportato all'Allegato *sub* A, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato *sub* C, allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, fatti salvi i diritti dei terzi sui beni stessi eventualmente in essere alla data di emanazione del presente decreto. Eventuali ulteriori precisazioni o rettifiche catastali potranno essere rese con apposito decreto direttoriale da parte dell'Agenzia del demanio, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono conferiti in usufrutto alla CONI Servizi S.p.A. i beni immobili patrimoniali dello Stato risultanti dall'elenco riportato all'Allegato *sub* B, allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, fatti salvi i diritti dei terzi sui beni stessi eventualmente in essere alla data di emanazione del presente decreto. Eventuali ulteriori precisazioni o rettifiche catastali potranno essere rese con

apposito decreto direttoriale da parte dell'Agenzia del territorio, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I valori di conferimento e di iscrizione nel bilancio della CONI Servizi S.p.A. dei diritti reali sui beni conferiti ai sensi degli articoli 1 e 2 sono pari al valore determinato dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia del Demanio, valori riportati a margine dei beni conferiti degli elenchi allegati *sub* A e B al presente decreto, per complessivi € 91.925.500.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 111

ALLEGATO A

ELENCO IMMOBILI OGGETTO DI CONFERIMENTO IN PROPRIETA' A CONI SERVIZI SPA

	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Identificativi catastali	Valore €
1	Lazio	Roma	Roma	Stadio della Farnesina	Via Maresciallo Caviglia, Via dei Rubilant	C.F. Foglio 250, Particella 8 C.F. Foglio 250, Particella 10 C.T. Foglio 250, Particelle 10, 240, 263, 303	2.970.000
2	Lazio	Roma	Roma	Scuola romana di equitazione	Via Monti della Farnesina	C.F. Foglio 238, Particelle 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46 C.T. Foglio 238, Particelle 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 46, 48, 49	4.300.000
3	Campania	Napoli	Napoli	Fabbricato ex G.I.L.	Via Acton	C.F. Foglio 2, Particella 30 C.T. Foglio 200, Particella 15	2.820.000
4	Emilia-Romagna	Bologna	Bologna	Bologna - palazzo De Bosdari	Via Santo Stefano, 75	C.F. Foglio 205, Particella 72, sub. 49 C.F. Foglio 205, Particella 72, sub. 50 (graffata a particella 497)	2.950.000
5	Liguria	Imperia	Imperia	Circolo Ufficiali	Piazza Rossini, 8	C.F. Foglio 5, Particella 83	630.000
6	Lombardia	Brescia	Montichiari	Libero	Via Treramati	C.F. Foglio 85, Particella 330	420.000
7	Lombardia	Como	Como	Fabbricato ex monastero delle madri benedettine	Via G.A. Diaz, 60-62	C.F. Foglio CT4, Particella 640, sub. da 1 a 7 C.F. Foglio CT4, Particella 641, sub. 1 C.F. Foglio CT4, Particella 645, sub. 3	3.500.000
8	Lombardia	Milano	Vimercate	Casa Ex Fascio	Via Giuseppe Garibaldi, 3	C.F. Foglio 41, Particella 175, sub. da 1 a 23	2.600.000
9	Piemonte	Torino	Torino	Palazzo dei servizi telefonici	Via Confienza, 10	C.F. Foglio 201, Particella 29, sub. 4 e 5	17.100.000
10	Piemonte	Vercelli	Vercelli	Fabbricato Sede Di Sezione Della D.P.T. Di Vercelli	Via Dante Alighieri, 4	C.F. Foglio 509, Particella 692, sub. da 1 a 3	455.000
11	Puglia	Brindisi	Brindisi	Ex sede Genio Civile	Via Casimiro, 38	C.F. foglio 190 - particella 3652 - subalterno 11	370.000
12	Puglia	Lecce	Lecce	Ex sede Genio Civile	Via Don Minzoni, 17 A	C.F. Foglio 259, Particella 3183, sub. 5/p	440.000
13	Toscana	Firenze	Firenze	Palazzo uffici finanziari Agenzia delle Entrate	Via S. Caterina d'Alessandria, 26	C.F. foglio 158, particella 4 subalterno 1 (graffata a particella 475) e subalterno 2	13.600.000
14	Veneto	Treviso	Treviso	Ex Poste Vecchie	Via C. Alberto, 1	C.F. Foglio 3, Particella 635, sub. 1 C.F. Foglio 3, Particella 642, sub. 3 C.F. Foglio 3, Particella 933 C.F. Foglio 3, Particella 934 C.T. Foglio 28, Particella 635	1.800.000
15	Veneto	Verona	Verona	EX G.R.F. "BATTISTI"	Via IV Novembre	C.F. Foglio 9, Particella 526	3.300.000
						TOTALE	57.255.000

ALLEGATO B

ELENCO IMMOBILI OGGETTO DI CONFERIMENTO IN USUFRUTTO A CONI SERVIZI SPA

	Regione	Provincia	Comune	Denominazione	Indirizzo	Identificativi catastali	Valore €
1	Lazio	Roma	Roma	Ex accademia di educazione fisica maschile	P.za Lauro De Bosis,Via C. Nigra, V.le del Foro Italico	C.T. Foglio 247, Particelle 7,48/p, D/p - C.F Foglio 247, Particella 7	-6.300.000
2	Lazio	Roma	Roma	Ex accademia della scherma	V.le dei Gladiatori n° 63 e 65,V.le delle Olimpiadi n° 60 e 65, Via R. Morra di Lavriano n° 60 e 65	C.T. Foglio 392, Particella 8 - C.F. Foglio 392, Particella 8	3.140.000
3	Lazio	Roma	Roma	Foresteria sud	V.le delle Olimpiadi n° 61, L.re Maresciallo Cadorna	C.T. Foglio 392, Particelle 9,18 - C.F. Foglio 392, Particella 9	5.290.000
4	Lazio	Roma	Roma	Stadio dei Marmi	Via C. Nigra, viale dello Stadio dei Marmi	C.T. Foglio 247, Particelle A,10,12,48/p - C.F. Foglio 247, Particella A	-1.240.000
5	Lazio	Roma	Roma	Complesso delle piscine coperte	p.za Lauro de Bosis, Via L. Franchetti	C.T. Foglio 392, Particelle 2,10,20/p,22,23,28,29 - C.F. Foglio 392, Particelle 2,10	17.980.000
6	Lazio	Roma	Roma	Complesso dei campi da tennis	V.le dei Gladiatori, V.le delle Olimpiadi	C.T. Foglio 392, Particelle 1,4,21,A,26,27 - C.F. Foglio 392, Particelle 1 sub 1-2, 4	8.470.000
7	Lazio	Roma	Roma	Stadio del nuoto	L.re Maresciallo Cadorna, V.le delle Olimpiadi	C.T. Foglio 392, Particelle 5,12,13,14,15,16,17 - C.F. Foglio 392, Particelle 12, 17 sub 501	7.060.000
8	Lazio	Roma	Roma	Monolite e fontana della sfera	P.le del Foro Italico, V.le del Foro Italico, P.za Lauro de Bosis	C.T. Foglio 247, Particelle B,C,D/p	-29.500
9	Lazio	Roma	Roma	Parcheggi e piazze	V.le dei Gladiatori, V.le delle Olimpiadi, L.go De Martino, Via del Giavellotto, Via C. Nigra, Via dei Discoboli, P.za P. Dodi	C.T. Foglio 392, Particelle 3,19,20/p - C.T. Foglio 247, Particelle 8,13,14,15,16,17,D/p - C.F. Foglio 247, Particelle 8,15,16,17 - C.T. Foglio 391, Particella 89 - C.T. Foglio 389, Particelle 19,20,59,71	300.000
						TOTALE	34.670.500

ALLEGATO *C*

Prescrizioni sui beni immobili da conferire in proprietà a CONI Servizi S.p.A.

1. Roma - Stadio della Farnesina - Nessuna prescrizione in quanto privo di interesse culturale.

2. Roma - Scuola romana di equitazione - Nessuna prescrizione in quanto privo di interesse culturale.

3. Napoli - Fabbricato ex G.I.L. - Recupero filologico con destinazione pubblica, legata alle attività del porto. Nel caso tale indicazione non sia attuabile, recuperare e conservare i valori architettonici e speciali, tanto interni che esterni.

4. Bologna - Palazzo De Bosdari - Mantenimento dell'attuale destinazione d'uso residenziale dell'immobile, corrispondente alla naturale vocazione dello stesso, e conferma di tutte le disposizioni di tutela prevista dal decreto legislativo n. 490/1999.

5. Imperia - Circolo ufficiali - Opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro sono soggette alla preventiva autorizzazione ex art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004; mantenimento, almeno al piano terreno, dell'attuale destinazione ad uso pubblico o altro uso analogo, trattandosi di edificio sorto con finalità pubbliche. L'uso residenziale potrà essere accettato eventualmente solo per il piano superiore; da concordare con la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria, con apposito atto scritto, le modalità di pubblico godimento del piano terreno.

6. Montichiari (Brescia) - Libero - Nessuna prescrizione in quanto privo di interesse culturale.

7. Como - Fabbricato ex monastero delle madri benedettine - Si deve assicurare la conservazione degli apparati materici e decorativi originali. La destinazione d'uso compatibile con i caratteri storico-artistici e tale da non arrecare danno alla sua conservazione sarà prevalentemente terziaria, con parziale possibilità residenziale. Ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, qualsiasi intervento sull'immobile dovrà essere subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004. Il bene resta sottoposto alle disposizioni del decreto legislativo n. 42/2004 indipendentemente dai futuri passaggi di proprietà e detenzione del bene ed indipendentemente da modifiche della natura giuridica dei soggetti proprietari, ai sensi dell'art. 12, comma 9, del decreto legislativo citato.

8. Vimercate (Milano) - Casa Ex Fascio - Le destinazioni d'uso, compatibili con i caratteri storico-artistici e tali da non recare danno alla sua conservazione, sono quella residenziale e quella terziaria. Ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, qualsiasi intervento sul bene è subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza di settore, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004. Ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo citato, l'ente proprietario dovrà inoltrare alla medesima Soprintendenza di settore la denuncia di trasferimento del bene. Il bene resta sottoposto alle disposizioni del decreto legislativo n. 42/2004 indipendentemente dai futuri passaggi di proprietà e detenzione del bene ed indipendentemente da modifiche della natura giuridica dei soggetti proprietari, ai sensi dell'art. 12, comma 9, del decreto legislativo citato.

9. Torino - Palazzo dei servizi telefonici - È vietata la demolizione o trasformazione d'uso o adeguamenti che comportano modifiche alle caratteristiche di cultura figurativa e materiale del bene nel suo complesso e nei suoi elementi. Devono essere assicurate inoltre al pubblico godimento le parti più rappresentative del complesso monumentale. Qualsiasi intervento anche di manutenzione ordinaria o straordinaria, dovrà essere sottoposto all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino.

10. Vercelli - Fabbricato Sede di sezione della D.P.T. di Vercelli - Nessuna prescrizione in quanto privo di interesse culturale.

11. Brindisi - Ex sede Genio Civile - Nessuna prescrizione in quanto privo di interesse culturale.

12. Lecce - Ex sede Genio Civile - Nessuna prescrizione in quanto non soggetto alla verifica dell'interesse culturale.

13. Firenze - Palazzo uffici finanziari Agenzia delle Entrate - Nessuna prescrizione in quanto privo di interesse culturale.

14. Treviso - Ex Poste Vecchie - La struttura costruttiva dell'edificio non deve essere alterata, ma semplicemente consolidata con interventi matericamente compatibili di risanamento dell'esistente e di adeguamento a carichi di esercizio; la proprietà deve rimanere indivisa e non deve essere effettuata la divisione interna che alteri la natura tipologica degli spazi; non devono essere alterati i volumi esterni; l'edificio deve essere sottoposto ad un restauro conservativo e non ad una ristrutturazione d'uso. L'utilizzazione del bene, visto il suo carattere interno, può anche essere privata. È importante, però, che venga conservato l'aspetto esterno e il carattere costruttivo e architettonico dell'intero edificio.

15. Verona - Ex G.R.F. «Battisti» - Gli immobili non potranno essere assoggettati ad alcun intervento senza che il relativo progetto sia preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004; in ogni caso, eventuali lavori dovranno garantire la conservazione degli elementi d'interesse architettonico, storico ed artistico presenti; ogni modifica della destinazione d'uso attuale, anche parziale, dovrà essere autorizzata dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto. L'edificio in oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 42/2004 a seguito del D.D.R. 7 luglio 2004 che ne ha dichiarato espressamente l'interesse culturale. Il trasferimento di proprietà dovrà essere comunicato entro 30 giorni dal relativo atto, alla competente soprintendenza di settore, dall'Ente proprietario.

05A07930

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 luglio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Veitman Patricia Elizabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Veitman Patricia Elizabeth, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «especialista en anestesiologia» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 giugno e 1° luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott. ssa Veitman Patricia Elizabeth è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreta:

1. Il titolo di «especialista en anestesiologia» rilasciato in data 6 maggio 1996 dal «Ministerio de salud y accion social», Buenos Aires (Argentina) alla dott.ssa Veitman Patricia Elizabeth, nata a Buenos Aires (Argentina) il 20 gennaio 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07935

DECRETO 13 luglio 2005.

Riconoscimento, al dott. Dhojniku Ilir Jorgji, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Dhojniku Ilir Jorgji, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medico specialista anestesista rianimatore» conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativio 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativ o n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 giugno e 1° luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Dhojniku Ilir Jorgji è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreta:

1. Il titolo di «medico specialista anestesista rianimatore» rilasciato in data 9 novembre 2000 dall'Università di Tirana - facoltà di medicina (Albania) al dott. Dhojniku Ilir Jorgji, nato a Shkoder (Albania) il 3 giugno 1971, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Peresidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07936

DECRETO 13 luglio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa De Carvalho Vieira Clarice Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa De Carvalho Vieira Clarice Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «especialista em ginecologia e obstetricia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che

disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa De Carvalho Vieira Clarice Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «especialista em ginecologia e obstetricia» rilasciato in data 30 dicembre 1992 dalla «Associação médica brasileira - Federação brasileira das sociedades de ginecologia e Obstetrícia», San Paolo (Brasile) alla dott.ssa De Carvalho Vieira Clarice Maria, cittadina italiana, nata a Salvador - Bahia (Brasile) il 26 ottobre 1954, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07937

DECRETO 13 luglio 2005.

Riconoscimento, al dott. Padovano Vincenzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Padovano Vincenzo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in ostetricia e ginecologia conseguito negli USA, ai fini dell'esercizio in Italia della professione medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Padovano Vincenzo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «ostetricia e ginecologia» rilasciato in data 30 giugno 1994 dal «The Brooklyn Hospital Center» (New York - USA) al dott. Padovano Vincenzo, cittadino italiano, nato a Mola di Bari (Bari) il 29 giugno 1959, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07938

DECRETO 13 luglio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Fiadino Elvira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Fiadino Elvira, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico especialista en ginecologia y obstetricia» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Fiadino Elvira è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico especialista en ginecologia y obstetricia» rilasciato in data 16 dicembre 1999 dal «Ministerio del Trabajo - Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Centro Hospital dor. José Maria Carabaño Tosta», Maracay (Venezuela) alla dott.ssa Fiadino Elvira, cittadina italiana, nata a Chieuti (Foggia) il 6 febbraio 1963, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07939

DECRETO 13 luglio 2005.

Riconoscimento, al dott. Alberti Ezio Mario Filippo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Alberti Ezio Mario Filippo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialidad en Ginecologia y Obstetricia» conseguito in Messico, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Alberti Ezio Mario Filippo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialidad en Ginecologia y Obstetricia» rilasciato in data 16 febbraio 1995 da «La Universidad Nacional Autónoma de México» (Città del Messico) al dott. Alberti Ezio Mario Filippo, cittadino italiano, nato a Città del Messico (Messico) il 29 ottobre 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07940

DECRETO 13 luglio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa D'Errico Marina Viviana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa D'Errico Marina Viviana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico Especialista en Anestesiologia» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 giugno e 1º luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa D'Errico Marina Viviana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico Especialista en Anestesiologia» rilasciato in data 27 giugno 1996 dalla «Asociación de Anestesiologia de Buenos Aires» (Republica Argentina) alla dott.ssa D'Errico Marina Viviana, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 agosto 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07941

DECRETO 13 luglio 2005.

Riconoscimento, al dott. Gabuda Marian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Gabuda Marian, cittadino russo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Anestesia Rianimazione» conseguito in Russia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conse-

guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 giugno e 1º luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Gabuda Marian è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Anestesia e Rianimazione» rilasciato in data 4 marzo 2002 dall'Accademia Statale di Medicina di Novosibirsk (Federazione Russa) al dott. Gabuda Marian, nato a Krasnoyarsk (Federazione Russa) il 21 maggio 1960, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07942

ORDINANZA 13 luglio 2005.

Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista l'ordinanza ministeriale 13 maggio 2004, piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease);

Considerato che l'encefalomielite di tipo West Nile è una malattia esotica ad eziologia virale che si è già manifestata nel 1998 in Toscana nella zona denominata Padule di Fucecchio;

Tenuto conto dell'esistenza sul territorio nazionale di aree geografiche con caratteristiche ecologiche tali da permettere la propagazione del virus West Nile;

Considerati i risultati ottenuti con le indagini svolte a seguito dell'applicazione del piano operativo predisposto con l'ordinanza ministeriale 4 aprile 2002 e confermati a seguito dell'applicazione del piano operativo predisposto con l'ordinanza ministeriale 13 maggio 2004, che hanno messo in evidenza in alcune Regioni sieroconversioni negli animali sottoposti a campionamento;

Considerata la crescente importanza attribuita alla malattia in ambito internazionale;

Considerato quindi necessario predisporre adeguati interventi che permettano di individuare l'eventuale circolazione del virus nelle aree ritenute a rischio;

Tenuto conto altresì delle indicazioni fornite dal Centro di Referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e dal Centro di Referenza nazionale per le malattie degli equidi, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

Ordina:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza per la West Nile Disease, di seguito denominata Piano, secondo i criteri e le modalità delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.

1. Le regioni, nell'ambito delle attività di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.

2. Le procedure operative di intervento nell'ambito del Piano nonché i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo sono stabiliti dalla Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute con proprio atto dirigenziale.

3. Le Regioni provvedono a trasmettere trimestralmente al Ministero della salute una relazione tecnica riguardante l'esecuzione e le risultanze del Piano.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le quali non sono state individuate nell'allegato I le aree di intervento, valutano l'opportunità di predisporre piani di intervento in determinate aree del proprio territorio conformemente al predetto allegato.

Art. 3.

1. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al Piano, registrate ai sensi della vigente normativa, tutti gli equidi non registrati ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati tramite il documento di identificazione di cui alla decisione 2000/68/CE del 22 dicembre 1999 della Commissione dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'applicazione del Piano al documento di cui al comma 1 è aggiunto il capitolo VII della decisione 93/623/CEE del 20 ottobre 1993 della Commisione dell'Unione europea, nel quale il veterinario ufficiale provvede a riportare gli esami sierologici effettuati per la West Nile Disease con i relativi esiti.

3. I campioni di sangue prelevati durante i controlli del Piano sono inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per il successivo inoltro al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che provvede ad eseguire gli esami di laboratorio.

4. Il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche comunica tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente, alla Regione nonché al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da esso effettuati nel corso dell'espletamento delle attività del Piano.

Art. 4.

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano le Regioni predispongono gli aspetti di collaborazione tra i servizi veterinari e i servizi di prevenzione e igiene pubblica per gli opportuni flussi informativi riguardanti le risultanze dell'attuazione del Piano.

Art. 5.

1. Il Ministero della salute può verificare, di concerto con le Regioni, lo stato di avanzamento del Piano nonché la sua corretta applicazione.

Art. 6.

La presente ordinanza ha validità fino al 31 dicembre 2007 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 18

ALLEGATO I

La West Nile Disease (WND) è una malattia esotica ad eziologia virale, trasmessa da artropodi vettori, manifestatasi per la prima volta in Italia nell'estate del 1998 nel territorio della zona umida denominata Padule di Fucecchio in Toscana.

I recenti episodi verificatisi, oltre che in Italia, anche in Francia, Oman, Marocco e negli Stati Uniti, rendono necessario intervenire nei confronti di questa malattia per meglio conoscere la situazione epidemiologica sul territorio nazionale.

Per realizzare dei piani di intervento è importante verificare l'esistenza di fattori climatici e ambientali che possono condizionare la presenza dell'infezione. È quindi necessario conoscere:

l'ecosistema nel quale si deve intervenire;

la eventuale presenza, densità e dinamica delle popolazioni degli insetti vettori e degli ospiti recettivi;

la presenza dell'agente eziologico nei vettori invertebrati e nelle popolazioni dei vertebrati recettivi.

A. Obiettivi del piano.

I. Individuare e monitorare alcune aree del territorio nazionale che per le loro caratteristiche ecologiche possono essere considerate idonee per la presenza e la propagazione dell'agente eziologico.

II. Sperimentare un sistema di allerta rapido per rilevare e comunicare precocemente la presenza del virus nelle aree a rischio, al fine di fornire le indicazioni di intervento. Il sistema di allerta rapido è basato sulla sorveglianza entomologica, sulla istituzione di una rete di animali sentinella, sul rafforzamento delle misure di sorveglianza sulle cause di mortalità negli uccelli selvatici, sulla istituzione di un sistema informativo telematico e di mailing list.

III. Controllare l'efficacia dell'intero sistema attraverso il controllo sierologico della popolazione equina presente nelle aree a rischio individuate.

B. Attività previste dal piano.

I. Definizione e monitoraggio delle aree di intervento.

II. Attivazione del sistema di allerta rapida, basato su:

1. sorveglianza sulle cause di mortalità degli uccelli selvatici;

2. istituzione ed utilizzo di un sistema di sorveglianza entomologica;

3. istituzione ed utilizzo di una rete di polli sentinella;

4. istituzione di un sistema informativo telematico e di mailing list.

III. Valutazione dell'efficacia dell'intero sistema mediante monitoraggio dei cavalli, o su altre specie in assenza degli stessi.

C. Obiettivo I - definizione e monitoraggio delle aree di intervento sul territorio nazionale.

I. Sul territorio nazionale sono state individuate alcune delle aree che, in base alle caratteristiche ecologiche, sono ritenute particolarmente idonee per la presenza della WND. In tali aree deve essere verificata la presenza/assenza dell'infezione.

II. Per la scelta delle aree dove effettuare le attività previste dal Piano sono state considerate le caratteristiche ecologiche del territorio e in particolare si è tenuto conto di quelle zone che soddisfano criteri di valutazione standardizzati da progetti di conservazione della Comunità europea. Si sono identificate le zone umide in base:

1) All'importanza specifica dell'area derivata dal fatto che accolga, anche se stagionalmente, più dell'1% dell'intera popolazione europea di una data specie o che sostenga più di 20000 individui di uccelli acquatici, risultato che si ottiene dalla stima delle presenze nell'area considerata durante i censimenti invernali;

2) Per le regioni dove non è stato possibile applicare le metodologie di cui al punto 1, si è operata una scelta delle zone idonee da monitorare considerando i criteri suggeriti dal progetto IBA (Important Birds Areas) basati sulla conservazione delle biodiversità e sulla protezione di specie ed habitat;

3) I dati ottenuti, sono stati integrati e comparati con l'elenco delle zone umide italiane suddivise per «Unità di rilevamento» dell'avifauna acquatica, adottato durante i censimenti invernali, per identificare in maniera univoca i siti suggeriti.

III. Elenco delle aree di studio (zone umide) suddivise per regione (le coordinate sono in gradi sessagesimali):

1) Ogni area di studio è definita dall'insieme delle celle, di cui al Piano di sorveglianza della Blue Tongue, ricomprese in un raggio di 20 km a partire dai punti stabiliti dalle coordinate geografiche sotto indicate (figura 1):

Abruzzo: foce del fiume Vomano (Teramo) 42º 39'N - 14º 02'E.

Basilicata: lago di San Giuliano (Matera) 40º 38'N - 16º 30'E.

Calabria: foce del fiume Neto (Crotone) 39º 12'N - 17º 08'E.

Campania: Serre Persano (Salerno) 40º 33'N - 15º 08'E.

Emilia-Romagna: valli di Comacchio (Ferrara) 44º 37'N - 12º 08'E.

Friuli-Venezia Giulia: laguna di Grado e Marano (Gorizia) 45º 44'N - 13º 14'E.

Lazio: lago di Sabaudia (Latina) 41º 15'N - 13º 02'E.

Marche: Sentina (Ancona) 43º 28'N - 13º 38'E.

Molise: foce del Biferno (Campobasso) 42º 58'N - 15º 02'E.

Puglia: Manfredonia (Foggia) 41º 23'N - 16º 02'E.

Sardegna: stagno di S'Ena Arrubia (Oristano) 39º 49'N - 08º 34'E.

Sicilia: stagni costieri di Vendicari (Siracusa) 36º 47'N - 15º 05'E.

Toscana: Padule di Fucecchio (Pistoia) 43º 49'N - 10º 47'E.

Umbria: lago Trasimeno (Perugia) 43º 11'N - 12º 08'E.

Veneto: Valle Averto - Laguna Sud di Venezia (Venezia) 45º 21'N - 12º 12'E.

D. Obiettivo 2 - sistema di allerta rapido

I. Sorveglianza sulle cause di mortalità degli uccelli selvatici.

1) La sorveglianza effettuata sugli uccelli rinvenuti morti costituisce uno dei sistemi più sensibili e precoci per mettere in evidenza la presenza del virus della WND. Pertanto, tramite una rete di collaborazione che coinvolga, oltre ai servizi veterinari, gli agenti di polizia provinciale, gli agenti del Corpo forestale dello Stato, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il Centro di referenza nazionale per le malattie dei selvatici e le autorità locali, gli esemplari di uccelli che nel periodo a rischio (primavera - estate - autunno) vengono rinvenuti morti nelle aree di studio devono essere inviati agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio che provvedono ad Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME) per la diagnosi di WND.

II. Istituzione ed utilizzo di un sistema di sorveglianza entomologica.

1) Nelle aree di studio devono essere effettuati monitoraggi entomologici al fine di evidenziare i siti di riproduzione e la densità degli insetti vettori, nonché per determinarne la dinamica di popolazione nel corso dell'anno.

III. Istituzione ed utilizzo di una rete di animali sentinella.

1) Per il raggiungimento dell'obiettivo, si prevede l'utilizzo di gruppi di polli (*Gallus gallus*) quali animali sentinella. A tal fine in ciascuna cella compresa nelle aree di studio è individuata almeno una stazione di rilevamento in cui devono essere posti i polli sentinella. In ogni stazione sono posti venti soggetti, singolarmente identificati mediante anello alla zampa e suddivisi in due sottogruppi di dieci ciascuno. Ciascun sottogruppo di dieci soggetti è in grado di rilevare con il 95% di probabilità, la presenza di infezione se questa colpisce almeno il 25% dei soggetti. Ciascun soggetto deve essere facilmente identificabile come appartenente ad uno dei due sottogruppi. I polli sono sottoposti a prelievi di sangue, con cadenza quindicinale, per effettuare le indagini sierologiche e virologiche. Ad ogni data di scadenza per il prelievo, sono salassati alternatamente i soggetti dei due sottogruppi.

È possibile, su parere del CESME, l'impiego di ulteriori altre specie animali al fine di migliorare la sensibilità del sistema.

2) Qualora si riscontri una positività nei polli sentinella il CESME procede all'individuazione dell'estensione territoriale del fenomeno mediante l'esame per WND dei sieri di animali sentinella prelevati durante l'attuazione del Piano di sorveglianza nazionale della Blue Tongue.

3) Qualora si riscontri una positività nei polli sentinella, nelle celle interessate dal fenomeno, si procede alla cattura di un numero di passeriformi pari ad almeno 148 esemplari. Tale sistema è in grado di rilevare con il 95% di probabilità, la presenza di infezione se questa colpisce almeno il 2% dei soggetti. I passeriformi sono sottoposti a prelievi di sangue e di tamponi orali e cloacali per effettuare le indagini sierologiche e virologiche.

4) Nelle aree in cui è stata evidenziata con le modalità suddette la circolazione virale si provvede affinché:

sia effettuato un censimento dei punti di raccolta di acqua esterni, che possono favorire la riproduzione degli insetti e, ove possibile, il loro prosciugamento;

tutti gli equidi presenti nella zona siano esaminati per rilevare l'eventuale instaurarsi di sintomatologia nervosa e siano sottoposti a prelievo di sangue per le indagini sierologiche e virologiche;

tutti gli equidi presenti nella zona siano ricoverati nelle ore notturne, ove possibile, in locali di stabulazione o altri luoghi protetti dal vettore;

siano effettuate disinfestazioni periodiche dei locali di stabulazione secondo le indicazioni fornite dall'autorità competente.

IV. Istituzione di un sistema informativo telematico e di mailing list.

1) Per il raggiungimento dell'obiettivo, si prevede la realizzazione di un sistema informativo telematico che consenta la consultazione via Internet dello stato di avanzamento del Piano di sorveglianza e l'elaborazione di mappe tematiche attraverso l'integrazione con il sistema GIS.

2) Attraverso la creazione di mailing list ai vari livelli istituzionali, si intende garantire la rapida ed efficace diffusione dei risultati scaturiti dalle attività previste dal sistema di allerta rapido.

E. Obiettivo 3 - valutazione dell'efficacia del sistema di sorveglianza.

I. Il sistema di cui all'obiettivo 2 è finalizzato a rilevare l'attività virale in fase precoce. Attraverso il controllo sierologico dei cavalli si intende sottoporre a verifica retrospettiva la sensibilità del sistema di

sorveglianza precoce che è stato realizzato. Un numero di cavalli, di età inferiore ai 5 anni, tra quelli che non verranno movimentati nel periodo estivo dalle aree di studio, calcolato secondo quanto riportato in tabella 1, deve essere controllato sierologicamente per WND mediante un prelievo di sangue nel periodo primaverile e un altro nel periodo autunnale. In caso di rilievo di positività sierologica al prelievo primaverile, sui soggetti positivi devono essere effettuate le necessarie indagini per verificare il significato epidemiologico di tale positività e deve essere effettuato il rintraccio delle movimentazioni finalizzato alla individuazione di eventuali nuove aree di studio in base ai risultati ottenuti dagli esami dei sieri di animali sentinella prelevati durante l'attuazione del Piano di sorveglianza nazionale della Blue Tongue. I soggetti positivi devono in ogni caso essere esclusi dal sistema di sorveglianza in modo da permettere una chiara lettura degli esiti dei prelievi autunnali. A tal fine, i soggetti risultati positivi devono essere sostituiti con altrettanti soggetti sierologicamente negativi. In caso di rilievo di positività sierologica al controllo autunnale, devono essere effettuate tutte le indagini necessarie a verificare il significato epidemiologico del fenomeno e le cause:

della positività riscontrata;

dell'eventuale fallimento del sistema di sorveglianza precoce.

II. Qualora si riscontri una positività nei cavalli, nelle celle interessate dal fenomeno, si procede alla cattura di un numero di passeriformi pari ad almeno 148 esemplari. Tale sistema è in grado di rilevare con il 95% di probabilità, la presenza di infezione se questa colpisce almeno il 2% dei soggetti. I passeriformi sono sottoposti a prelievi di sangue e di tamponi orali e cloacali per effettuare le indagini sierologiche e virologiche.

Figura 1. Aree di studio per WND

TABELLA 1

Popolazione	Campione
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-30	18
31-35	19
36-41	20
42-48	21
49-58	22
59-72	23
73-93	24
94-128	25
129-199	26
200-418	27
419 e oltre	28

05A07943

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ampolo Michelina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ampolo Michelina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento dei diplomi di «Kosmetikerin-Med. Fußpflegerin-Nageldesign-Visagistin», conseguiti in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «estetista»;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/94;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole nella Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, espresso nella seduta del 7 giugno 2005;

Ritenuto che i diplomi e l'esperienza professionale in possesso della richiedente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che i predetti titoli possano essere riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/94;

Decreta:

I titoli professionali di «Kosmetikerin - Med. Fußpflegerin-Nageldesign-Visagistin», conseguiti in Germania in data 25 marzo 2004, dalla sig.ra Ampolo Michelina nata a Heidelberg Germania il 20 febbraio 1984, sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2005

Il direttore generale: MANCINI

05A07932

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 luglio 2005.

Ingresso gratuito in tutte le sedi espositive statali in occasione della manifestazione «Giornata dell'Alimentazione - Musei d'Italia contro la Fame», indetta per il 16 ottobre 2005.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Viste le note del 14 giugno e del 13 luglio 2005, con le quali il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale comunica che l'iniziativa dedicata alla «Giornata dell'Alimentazione» avrà luogo il 16 ottobre 2005 ed avrà per tema «Musei d'Italia contro la Fame»;

Considerata l'opportunità di aderire alla manifestazione in base alle iniziative già adottate lo scorso anno in occasione della giornata di cui trattasi ed in particolare sulla possibilità di consentire il libero ingresso nelle sedi espositive statali;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 20 giugno 2005 ha espresso parere favorevole alla riedizione dell'iniziativa in argomento;

Decreta:

In occasione della Manifestazione dedicata alla «Giornata dell'Alimentazione - Musei d'Italia contro la Fame» indetta per il 16 ottobre 2005, è consentito il libero ingresso nelle sedi espositive statali individuate nella acclusa tabella *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 luglio 2005

Il Capo dipartimento: SICILIA

TABELLA *A*

GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE

ELENCO DELLE SEDI ESPOSITIVE STATALI NELLE QUALI È CONSENTITO L'INGRESSO GRATUITO

Piemonte:

Venaria (Torino) - Complesso della Venaria Reale.

Liguria:

Genova - Galleria di Palazzo Spinola.

Lombardia:

Milano - Pinacoteca di Brera.

Veneto:

Venezia - Galleria Fianchetti alla Ca' d'Oro.

Friuli Venezia-Giulia:

Trieste - Castello di Miramare e Parco;
Aquileia - Museo archeologico nazionale;
Cividale del Friuli - Museo archeologico nazionale.

Emilia-Romagna:

Sarsina - Museo archeologico sarsinate;
Russi - Complesso della Villa romana;
Ravenna - Museo Nazionale.

Toscana:

Anghiari - Palazzo Taglieschi;
Firenze - Museo Argenti, Porcellane e Boboli;
Firenze - Museo archeologico nazionale.

Umbria:

Perugia - Museo nazionale archeologico.

Marche:

Urbino - Galleria nazionale delle Marche.

Lazio:

Roma - Museo di arti e tradizioni popolari;

Roma - Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»;

Roma - Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;

Tivoli - Area archeologica di Villa Adriana;

Palestrina - Museo archeologico nazionale e area archeologica di Palestrina;

Nemi - Museo delle navi romane e area archeologica del Santuario di Diana nemorense;

Cassino - Museo archeologico nazionale «Gianfilippo Carrettoni»;

Minturno - Museo archeologico nazionale e area archeologica di Minturno;

Sperlonga - Museo archeologico nazionale e area archeologica della Grotta di Tiberio.

Campania:

Napoli - Museo Pignatelli Cortes;

Napoli - Museo archeologico nazionale;

Buccino - Parco archeologico dell'Antica «Volcei».

Abruzzo:

L'Aquila - Museo nazionale d'Abruzzo;

Chieti - Museo archeologico nazionale d'Abruzzo;

Crecchio - Museo archeologico dell'Abruzzo bizantino ed altomedievale.

Molise:

Gambatesa - Castello medievale;

Sepino - Area archeologica di Sepino - Altilia;

Castel San Vincenzo - Area archeologica;

Isernia - Museo archeologico di Santa Maria delle Monache;

Sepino - Ex stalla e due case affiancate del Borghetto Maglieri.

Basilicata:

Matera - Museo nazionale d'arte medievale e moderna;

Matera - Museo archeologico nazionale «D. Ridola»;

Melfi - Castello e Museo archeologico nazionale del melfese;

Poliporo - Museo archeologico nazionale della Siritide.

Calabria:

Reggio Calabria - Museo archeologico nazionale;

Cropani Marini - *Antiquarium* e area archeologica.

Puglia:

Andria - Castel del Monte.

Sardegna:

Cagliari - Museo archeologico nazionale.

05A07929

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Studio analisi alimentari - Dott. Valentino Palpacelli», in Montone, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 291 del 29 dicembre 2003 con il quale il laboratorio Studio analisi alimentari - Dott. - Valentino Palpacelli, ubicato in Montone (Perugia), via XXV Aprile n. 2, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Studio analisi alimentari - Dott. Valentino Palpacelli, ubicato in Montone (Perugia), via XXV Aprile n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 29 ottobre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 13
Acidità volatile	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 14
Alcool svolto	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 03 e successive modifiche di Reg. CE 128/04 GU CE L 19 27/01/04
Anidride solforosa	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 25 - metodo rapirdo di prova
Caratteristiche cromatiche	OIV 2003 MA-E-AS2-07 CARCHR metodo usuale
Ceneri	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 09
Cloruri	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 11
Densità	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 01
Diglucoside malvosidico	OIV 2003 MA-E-AS315-03 DiGIMAL metodo qualitativo
Estratto secco totale	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 04
Metanolo	DM 12/03/1986 - LIV A metodo coloimetrico GU n° 161/1986
Metanolo	OIV 2003 MA-E-AS312-03 METHAN metodo usuale
pH	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 24
Solfati	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 12 - saggio rapido
Zuccheri riduttori	Reg. CEE n. 2676/90 Allegato n. 05

05A07848

DECRETO 25 luglio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Enoricerche Istituto Enologico Srl», in Brescia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2002 con il quale il laboratorio «Enoricerche Istituto Enologico Srl», ubicato in Brescia, via Cassala n. 44, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Enoricerche Istituto Enologico Srl», ubicato in Brescia, via Cassala n. 44, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 18 settembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità Totale	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 13 Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6
Acidità Volatile	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 14 Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6
Acido Sorbico	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 22 Punti 1, 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. 2676/90 GUCE L271 03/10/1990 - All. 10 Punti 1, 2, 3, 4, 5
Anidride solforosa molecolare (0,00 - 100,0 mg/l)	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 25 Punto 3
Anidride Solforosa totale e libera	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 25 Metodo rapido Punto 2.3
Anidride Solforosa totale e libera	Reg. 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 25 Metodo di riferimento Punto 2.2
Caratteristiche cromatiche - Assorbanza (0,3 - 0,7 udA)	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 40 Metodo usuale Punti 1.1, 1.2, 1.4.
Caratteristiche cromatiche - Intensità (0,005 - 30,000 udA Intensità)	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 40 Metodo usuale Punti 1.1, 1.2, 1.4.
Caratteristiche cromatiche - Tonalità (0,002 - 10,000)	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 40 Metodo usuale Punti 1.1, 1.2, 1.4.
Ceneri	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 9 Punti 1, 2, 3, 4, 5
Cloruri	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 11 Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6
Estratto non riduttore	Reg. CE 2676/1990 GUCE L272 03/10/1990 All. 4 Punti 1, 2, 3, 4 + Reg CE 2676/1990 GUCE L272 03/10/1990 All. 5 Punti 1, 2, 3, 4
Estratto secco totale	Reg. CE 2676/90 GUCE L272 03/10/1990 - All. 4 Punti 1, 2, 3, 4

05A07849

DECRETO 2 agosto 2005.

Estensione alla campagna vitivinicola 2005/2006 della deroga di cui al decreto 11 settembre 2002, concernente il divieto di detenzione di mosti con gradazione alcolica inferiore a 8% vol.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 e successive modificazioni relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 2729/2000 del 14 dicembre 2000, recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, che stabilisce il divieto di detenere, negli stabilimenti enologici e nelle cantine, mosti aventi una gradazione complessiva inferiore a 8 gradi;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in cui si stabilisce che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare, con proprio decreto, la detenzione negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine di prodotti non consentiti, qualora essi non si prestino alla sofisticazione di prodotti vinicoli nonché le modalità per l'effettuazione dei relativi controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 219 del 18 settembre 2002, recante deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, al divieto di detenere mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol, non denaturati nelle cantine e negli stabilimenti enologici nella campagna vitivinicola 2002/2003 nonché relative disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo degli stabilimenti;

Vista la nota con la quale il Comitato permanente d'intesa fra le organizzazioni cooperative vitivinicole ha rappresentato la necessità di prevedere anche per la campagna 2005/2006 la deroga al divieto alla detenzione di mosti di gradazione alcolica inferiore a 8% vol;

Considerato che il citato decreto ministeriale 11 settembre 2002 relativo alla deroga concessa per la campagna 2002/2003 contiene tutte le condizioni cui devono sottostare gli operatori per poter accedere alla deroga stessa, nonché le modalità per l'effettuazione dei relativi controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Considerato che la detenzione di taluni prodotti vitivinicoli può avvenire a seguito dell'attivazione di un idoneo regime di controlli atto a prevenire le frodi;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle frodi alimentari»;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatia spongiforme bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, così come modificato dal decreto 11 novembre 2004, n. 294, recante regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Ritenuto pertanto che le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 11 settembre 2002 possano essere rese valide ed applicabili anche per la campagna 2005/2006;

Decreta:

Art. 1.

La deroga al divieto di detenzione di mosti con gradazione alcolica inferiore a 8% vol. di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2002 citato in premessa, è estesa anche alla campagna 2005/2006.

Art. 2.

Gli operatori vitivinicoli che intendono avvalersi della deroga di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle condizioni, agli obblighi nonché al regime di controlli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2002.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A07944

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Borgo San Lorenzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Borgo San Lorenzo, nei giorni 30 giugno e 1° luglio 2005, intere giornate.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Agenzia delle entrate, ufficio di Borgo San Lorenzo per trasferimento della sede.

È stato acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente per la Toscana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 25 luglio 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A07919

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Genova 1, sede centrale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Genova 1, sede centrale, nel giorno 11 luglio 2005 dalle ore 11 alle ore 13.

Motivazioni.

L'Ufficio locale di Genova 1, sede centrale, con nota n. 79582 del 12 luglio 2005 ha comunicato la chiusura al pubblico l'11 luglio 2005 dalle ore 11 alle ore 13 a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad un'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 3516 del 26 luglio 2005, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni;

decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera n. 216 del comitato di gestione del 9 dicembre 2004 - prot. n. 218278.

b) Organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003.

c) Classificazione delle posizioni dirigenziali: contratto collettivo nazionale per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area 1.

d) Accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Genova, 26 luglio 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A07922

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 2466 del 14 luglio 2005 del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 13 luglio 2005, dalle ore 11 alla fine dell'orario di lavoro.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'ufficio, della maggior parte del personale, tenutasi dalle ore 11 fino al termine dell'orario di lavoro, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 11982 del 21 luglio 2005;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 13 luglio 2005 dalle ore 11 fino al termine dell'orario di lavoro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 luglio 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A07920

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Determina:

Sono accertati i seguenti periodi di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato: mancato invio telematico delle note di pubblicità immobiliare dal giorno 9 al 13 luglio 2005; mancato funzionamento dei servizi catastali dal giorno 11 al 13 luglio 2005.

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate, il direttore regionale del territorio per la Toscana è chiamato a esprimere la propria determinazione in merito al mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Prato per i giorni dal 9 al 13 luglio 2005.

Motivazioni.

Un blocco ai modem e ai router del collegamento telematico ha causato un fermo totale dei sistemi da sabato 9 luglio; dal 9 al 13 luglio non è stato possibile effettuare l'invio telematico delle note; dal giorno 11 al 13 luglio non è stato erogato alcun servizio del settore catastale; in data 14 luglio l'ufficio ha aperto regolarmente. Con la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Prato n. 5493 in data 13 luglio 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio e l'effettivo ripristino dei servizi; il suddetto guasto al collegamento telematico può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

L'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 290 in data 20 luglio 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze 22 luglio 2005

Il direttore regionale f.f.: SANFELICE

05A07921

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2005.

Introduzione di un documento di valutazione ed orientamento, denominato «Portfolio (o cartella) delle competenze individuali».

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE), anche in relazione agli articoli 2, 10, 11 e 33 della Costituzione;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Considerato:

1. *Premessa.*

La riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - ha introdotto la redazione di un documento di valutazione ed orientamento, denominato «Portfolio (o cartella) delle competenze individuali», da redigere singolarmente per ciascun alunno.

Il Portfolio documenta nei predetti cicli di istruzione i processi formativi degli alunni e ne accompagna in tali ambiti il percorso scolastico illustrando in un unico contesto, come strumento didattico, la formazione, l'orientamento e i progressi educativi.

La normativa di riferimento (decreto legislativo 19 aprile 2004, n. 59) prevede a tal fine una documentazione sistematica anche degli elaborati degli alunni, volta a comprendere ed interpretare i loro interessi, le attitudini, i comportamenti e le aspirazioni personali.

Il Portfolio è compilato e aggiornato (nella scuola d'infanzia) dai docenti di sezione, ovvero (nella scuola primaria e secondaria di primo grado) dal docente coordinatore-tutor dell'alunno in collaborazione con altri docenti, alunni e loro genitori, i quali possono apportarvi alcune annotazioni (allegati *A*, *B)* e *C)* del citato decreto).

Il Garante ha ricevuto reclami e segnalazioni di genitori di alunni che lamentano possibili violazioni della riservatezza derivanti dalle modalità con cui istituti scolastici pubblici e privati trattano dati di carattere personale in relazione al Portfolio.

Rispondendo alla richiesta dell'Autorità (nota del 31 maggio 2005), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione (lettera del 20 giugno 2005) ha fornito alcune informazioni.

Il Ministero ha anche convenuto sulla necessità di raccogliere nel Portfolio «dati personali esclusivamente se pertinenti e non eccedenti e, nel caso dei dati sensibili, solamente se indispensabili per la valutazione e l'orientamento dell'alunno»; si è poi dichiarato disponibile ad inviare una nota esplicativa da far pervenire, tramite gli uffici scolastici regionali, a tutte le istituzioni scolastiche, affinché queste si conformino al Codice in materia di protezione dei dati personali nella compilazione e gestione del Portfolio.

A conclusione dell'esame preliminare dei reclami e delle segnalazioni, il Garante ritiene necessario prescrivere a tutti gli istituti scolastici di adottare alcune misure volte a favorire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice), considerata la quantità, la varietà e la delicatezza delle informazioni che possono essere inserite nel Portfolio e l'ingente numero dei minori e familiari interessati.

2. *Le principali questioni.*

Le problematiche rappresentate al Garante riguardano la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali confluenti nel Portfolio, relativi al percorso scolastico e alla vita privata e sociale degli alunni.

Non è previsto, a livello nazionale, un modello tipo di Portfolio sul piano della forma e dei contenuti in dettaglio del documento.

Ciò determina la proliferazione di documenti molto diversi da scuola a scuola, come dimostrano alcuni modelli già esaminati dal Garante, nei quali è richiesto l'inserimento di tipologie di dati personali assai differenti (o è possibile inserirli o chiedere il loro inserimento) e nei quali l'alunno può illustrare rapporti interpersonali di natura privata e vicende familiari.

Dalle risposte fornite ad alcune delle domande proposte nei modelli esaminati (quali, ad esempio, l'indicazione dell'utilizzo della lingua madre solo nel paese di origine, la motivazione alla base di un trasferimento, anche di nazione, del bambino, la descrizione di particolari vicende che hanno caratterizzato il periodo postnatale), possono evincersi informazioni particolarmente delicate come lo stato di adozione di un minore, nei confronti delle quali l'ordinamento impone precise cautele (legge 4 maggio 1983, n. 184, in particolare articolo 28).

In alcuni casi, sono richieste informazioni relative al profilo psicologico dell'alunno (descrizione di paure o disagi del minore), al suo stato di salute (notizie su particolari patologie sofferte, eventuali ricoveri ospedalieri), al suo credo religioso, all'ambiente sociale di estrazione (acquisizione di informazioni sui suoi familiari) e ad altri delicati aspetti della sfera privata e a quella di natura strettamente familiare.

La diversità dei modelli di Portfolio agevola, quindi, una più ampia annotazione di informazioni sensibili (che il Codice individua nei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale: art. 4, comma 1, lettera *d)*, del Codice).

3. *Come trattare i dati personali.*

La compilazione e la tenuta del Portfolio determina un trattamento di dati personali. L'istituto scolastico frequentato dall'alunno ne è il titolare, stante l'autonomia funzionale, didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo ad esso riconosciuta (articoli 4, comma 1, lettera *f)* e 28 del Codice; decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275).

Tale trattamento deve rispettare le disposizioni del Codice e, in particolare, i principi di seguito richiamati. In caso di loro violazione, i dati personali trattati non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice).

Principio di finalità (art. 11, comma 1, lettera *b)*, del Codice).

Il trattamento di dati personali effettuato mediante il Portfolio è consentito solo per raggiungere le finalità individuate direttamente dalla predetta legislazione di riforma (decreto legislativo n. 59/2004 cit.), ovvero per valutare l'apprendimento e il comportamento degli studenti e per certificare le competenze da essi acquisite.

Non sono perseguibili ulteriori finalità attinenti, ad esempio, all'individuazione del profilo psicologico degli alunni o alla raccolta di informazioni sul loro ambiente sociale e culturale di provenienza.

Principio di necessità (art. 3 del Codice).

Laddove le finalità del Portfolio possono essere perseguite anche senza trattare dati personali, oppure dati identificativi, il trattamento deve riguardare solo dati anonimi (che non riguardano, cioè, interessati identificati o identificabili), oppure, rispettivamente, dati non identificativi (che permettono, cioè, di identificare direttamente un interessato).

Principio di proporzionalità (art. 11, comma 1, lettera *d)*, del Codice).

Quando, osservando il principio di necessità, si devono trattare dati personali, deve verificarsi in ogni singola fase del loro trattamento se, e come, determinate operazioni (di raccolta, esame, annotazione, eventuale registrazione, ecc.) siano effettivamente pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di valutazione dell'alunno.

Principio di indispensabilità (art. 22, comma 3; aut. gen. nn. 2/2004 e 3/2004)

Particolare rigore deve essere osservato per quanto riguarda l'eventuale raccolta e registrazione di dati sensibili, i quali sono acquisibili, attraverso una valutazione obiettiva e selettiva, solo se realmente indispensabili per valutare il processo formativo.

4. *Prescrizioni da osservare.*

Con il presente provvedimento, a garanzia degli interessati, il Garante prescrive ai titolari del trattamento di osservare, in attuazione dei predetti principi, anche le seguenti misure volte a conformare pienamente i trattamenti alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lettera *c)* del Codice), invitando il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a recepire le prescrizioni medesime nella nota esplicativa che lo stesso si è riservato di far pervenire, tramite gli uffici scolastici regionali, a tutti gli istituti scolastici.

Ciascun istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento, deve attuare le seguenti misure:

Predisposizione del modello di Portfolio.

Nel predisporre il modello di Portfolio, occorre adottare ogni opportuna soluzione per prevenire che vengano raccolti dati sensibili o che sono oggetto, nell'ordinamento, di particolari cautele (es., dati relativi allo stato di affidamento o di adozione), quando gli stessi non siano strettamente indispensabili per raggiungere le finalità di documentazione perseguite. Ciò, con particolare riferimento ai campi nei quali l'alunno potrebbe descrivere alcuni suoi rapporti interpersonali di natura privata o vicende familiari. I riferimenti a tali vicende sono del tutto eventuali nel Portfolio, che deve rimanere uno strumento didattico per favorire solo la personalizzazione dei processi formativi scolastici.

Informare gli interessati.

Prima di consentire la compilazione del Portfolio, chi esercita la potestà sull'alunno deve essere informato specificamente in merito al trattamento dei dati personali.

Nell'informativa occorre indicare gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice e, in particolare, quali sono le finalità perseguite, se è necessario o facoltativo conferire i dati di natura personale, quali sono le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli, quali soggetti possono consultare il Portfolio e per quali scopi.

Istruzioni per la compilazione.

L'istituto deve impartire idonee istruzioni ai docenti che sovraintendono alla compilazione del Portfolio, affinché adottino particolari cautele nel momento in cui inseriscono o consentono di inserire dati personali, in particolare quelli particolarmente delicati o sensibili sopra evidenziati.

Presupposti per inserire dati sensibili.

Per quanto riguarda i dati sensibili, alcuni presupposti giuridici per trattare i dati sono diversi a seconda che l'istituto scolastico sia di natura privata o pubblica.

Le istituzioni scolastiche private devono acquisire il consenso specifico, preventivo e scritto da parte degli esercenti la potestà; devono poi rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili (art. 26 del Codice e autorizzazioni nn. 2 e 3 del 2004, rinvenibili anche sul sito www.garanteprivacy.it, efficaci sino al 31 dicembre 2005).

Le istituzioni scolastiche pubbliche non devono richiedere il consenso; devono invece indicare nell'atto di natura regolamentare che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2005, in conformità al parere del Garante, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili in relazione alla tematica in esame (articoli 20 e 154 del Codice, cfr. Provv. del Garante del 30 giugno 2005). Mancando un potere regolamentare in capo ai singoli istituti scolastici, e in relazione ai compiti attribuiti al Ministero (art. 75 legge 30 luglio 1999, n. 300), l'Autorità ha rivolto a quest'ultimo l'invito ad adottare uno schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili effettuato da parte di tutti gli istituti scolastici pubblici, da sottoporre al parere del Garante.

Designare gli incaricati.

L'istituto deve designare i soggetti che possono accedere ai dati contenuti nel Portfolio quali incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento (articoli 30 e 29 del Codice).

Sicurezza dei dati.

Occorre garantire che il trattamento dei dati in questione avvenga nel pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte direttamente dal Codice (articoli 31-36 e allegato *B)*).

Garantire l'esercizio dei diritti.

Va garantito l'esercizio da parte di tutti gli interessati (e in particolare degli esercenti la potestà), dei diritti individuati dal Codice (art. 7) e, in particolare, del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati (quando vi sia interesse), la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità di valutazione della formazione scolastica.

Breve conservazione dei dati.

Occorre individuare brevi periodi di eventuale conservazione dei dati personali raccolti nel Portfolio, in modo tale che gli stessi siano conservati solo in una forma che consenta di identificare gli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati (art. 11, comma 1, lettera *e)*, del Codice).

Rilascio all'interessato.

Il Portfolio (alla stregua di quanto indicato negli allegati *B)* e *C)* al citato decreto legislativo n. 59/2004, secondo cui, nel passaggio al ciclo scolastico successivo, il Portfolio «si innesta su quello portato» dall'alunno) deve essere rilasciato allo studente alla fine del corso degli studi, affinché lo stesso lo consegni, solo ove ciò sia previsto, al nuovo istituto scolastico.

Tutto ciò premesso,

Il Garante:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice, prescrive agli istituti scolastici di adottare le misure necessarie ed opportune indicate in motivazione, al fine di conformare i trattamenti di dati alle vigenti disposizioni;

b) dispone che copia del presente provvedimento sia inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione, anche per il seguito indicato in motivazione;

c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 26 luglio 2005

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
PAISSAN

Il segretario generale
BUTTARELLI

05A07957

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 29 giugno 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;

Visto lo statuto di questa Università, emanato con decreto rettorale n. 165 del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 37;

Vista la deliberazione n. 4 del consiglio accademico del 20 maggio 2005, con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 17, comma 3 dello stesso statuto;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione in merito a tale modifica con deliberazione n. 13 del 23 maggio 2005;

Vista la nota rettorale prot. n. 6972 del 25 maggio 2005 inviata al M.I.U.R. ai fini di quanto previsto dal sopramenzionato art. 6, legge n. 168/1989;

Vista la nota ministeriale prot. 2091 del 20 giugno 2005, con la quale il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di modifica dello statuto;

Decreta

di emanare la seguente modifica dell'art. 17, comma 3, del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia:

«Art. 17.

Addetti alle esercitazioni di lingua italiana e personale a contratto

Comma 3.

Testo vigente:

3. Il rettore, su proposta del preside di facoltà, elaborata sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di facoltà, può attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti di diritto privato, affidamenti e supplenze temporanee per lo svolgimento delle attività relative alle esercitazioni di lingua italiana:

a) a personale laureato che abbia conseguito il titolo rilasciato dalla Scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera;

b) a personale che abbia conseguito una laurea di tipo umanistico presso l'Università per stranieri di Perugia;

c) a personale in possesso di diploma di laurea, conseguito presso altre Università, congiunto a diploma di preparazione e di perfezionamento didattico conseguito negli appositi corsi svoltisi a norma degli statuti previgenti dell'Università;

d) a personale in possesso di diploma di specializzazione, conseguito nei corsi indicati nel precedente art. 12, comma 1, punto 3);

e) a personale in possesso del diploma universitario per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, conseguito presso l'Università per stranieri di Perugia».

Comma 3.

Testo modificato:

3. Il rettore, su proposta del preside di facoltà, elaborata sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di facoltà, può attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti di diritto privato, a seguito di selezione pubblica, affidamenti e supplenze temporanee per lo svolgimento delle attività relative alle esercitazioni di lingua italiana, a soggetti in possesso di titoli e competenze idonee allo svolgimento dell'incarico definiti dal bando di selezione.

La suddetta modifica entra in vigore dalla data di emanazione del presente decreto rettorale.

Perugia, 29 giugno 2005

Il rettore: GIANNINI

05A07928

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

8° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un energia cinetica non superiore a 7,5 Joule

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (suppl. ord.), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (suppl. ord.), n. 22 del 28 gennaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, n. 45 del 24 febbraio 2005 per i sottoelencati modelli.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. C.N. 217 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "STEYR SPORTWAFFEN" MOD. LGB-1 BIATHLON
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza della canna: MM 430 CON COPRICANNA MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 975
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA IN BOMBOLA SERBATOIO A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Tipo della molla: A STANTUFFO
N° di spire totali: 15,5
Diametro esterno della molla: MM 5
Diametro del filo: MM 1
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GRILLI VALERIO, RAPPRESENTANTE DELLA DITTA "ARMERIA BERSAGLIO MOBILE snc"

N. C.N. 218 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "GAMO" MOD. PR-45
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: //
Lunghezza della canna: MM 210
Lunghezza dell'arma: MM 280
Funzionamento: ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: A PISTONE PRIVO DI MOLLA
N° di spire totali: //
Diametro esterno della molla: //
Diametro del filo: //
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO, PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI srl"

N. C.N. 219 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "GAMO" MOD. PX-107
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza della canna: MM 115
Lunghezza dell'arma: MM 200
Funzionamento: A GAS COMPRESSO (CO_2) SEMIAUTOMATICO
Tipo della molla: //
N° di spire totali: //
Diametro esterno della molla: //
Diametro del filo: //
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO, PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI srl"

N. C.N. 220 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "GAMO" MOD. SHADOW 640 F
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: //
Lunghezza della canna: MM 442 CON PORTAMIRINO MM 456
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: A STANTUFFO
N° di spire totali: 39,5
Diametro esterno della molla: MM 19,9
Diametro del filo: MM 3
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO, PRESIDENTE DELLA DITTA "ADINOLFI srl"

N. C.N. 221 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "MATCHGUNS" MOD. GP-1
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: //
Lunghezza della canna: MM 240 CON COPRICANNA MM 278
Lunghezza dell'arma: MM 420
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA IN BOMBOLA SERBATOIO A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: A STANTUFFO
N° di spire totali: 15
Diametro esterno della molla: MM 4
Diametro del filo: MM 0,70
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: //
Presentatore: MORINI CESARE, TITOLARE DELLA DITTA "MATCHGUNS srl"

N. C.N. 222 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "NORCONIA" MOD. B2
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: //
Lunghezza della canna: MM 480
Lunghezza dell'arma: MM 1085
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: A STANTUFFO
N° di spire totali: 28
Diametro esterno della molla: MM 18,3
Diametro del filo: MM 2,6
Stato o Stati in cui è prodotta: CINA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: TASSINARI ANDREA, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DIAMANT sas"

N. C.N. 223 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "SAM" MOD. K14
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: //
Lunghezza della canna: MM 240 CON PORTAMIRINO MM 280
Lunghezza dell'arma: MM 420
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA IN BOMBOLA SERBATOIO A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: A MASSA BATTENTE
N° di spire totali: 19
Diametro esterno della molla: MM 5,5
Diametro del filo: MM 0,9
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GRASSI MORRENO, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "G.M. COMPETITION ARMS"
Nota: L'ARMA PUO' ESSERE DOTATA DI CONTRAPPESO DI DIFFERENTE FORMA; IN TALE CONFIGURAZIONE IL MODELLO DELL'ARMA PUO' ESSERE DENOMINATO "K15"

N. C.N. 224 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "CROSMAN" MOD. BENJAMIN LEGACY
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: //
Lunghezza delle canne: MM 463 CON PORTAMIRINO MM 467
Lunghezza dell'arma: MM 1092
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: A STANTUFFO
N° di spire totali: 27
Diametro esterno della molla: MM 21,8
Diametro del filo: MM 3,4
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: TONINELLI JAMES, TITOLARE DELLA LICENZA DELLA DITTA "FRANCHI spa"

N. C.N. 225 progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "CROSMAN" MOD. QUEST 500
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: //
Lunghezza delle canne: MM 421 CON PORTAMIRINO MM 425
Lunghezza dell'arma: MM 1092
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Tipo della molla: A STANTUFFO
N° di spire totali: 30
Diametro esterno della molla: MM 19,55
Diametro del filo: MM 3
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: TONINELLI JAMES, TITOLARE DELLA LICENZA DELLA DITTA "FRANCHI spa"

05A07931

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 agosto 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2217
Yen giapponese	136,07
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	30,005
Corona danese	7,4600
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68930
Fiorino ungherese	244,91
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0550
Corona svedese	9,3721
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,902
Franco svizzero	1,5566
Corona islandese	78,36
Corona norvegese	7,8465
Lev bulgaro	1,9554
Kuna croata	7,3048
Nuovo Leu romeno	3,4779
Rublo russo	34,9210
Nuova lira turca	1,6171
Dollaro australiano	1,5979
Dollaro canadese	1,4803
Yuan cinese	9,8997
Dollaro di Hong Kong	9,4960
Rupia indonesiana	11911,58
Won sudcoreano	1246,68
Ringgit malese	4,5768
Dollaro neozelandese	1,7759
Peso filippino	68,409
Dollaro di Singapore	2,0194
Baht tailandese	50,536
Rand sudafricano	7,9529

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A07972

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Elettra S.r.l., in Gioia Tauro

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 26 luglio 2005 il seguente organismo: Elettra S.r.l., via Mascagni I traversa n. 18, Gioia Tauro (Reggio Calabria).

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A07933

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo Tecnoprove S.r.l., in Ostuni.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 26 luglio 2005 l'organismo «Tecnoprove S.r.l.», con sede in Ostuni (Brindisi), è stato abilitato come organismo di certificazione di conformità delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Blocchi di gesso» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 26 luglio 2005 l'organismo «Tecnoprove S.r.l.», con sede in Ostuni (Brindisi), è stato abilitato come organismo di certificazione di conformità del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia «Prodotti prefabbricati in calcestruzzo» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 26 luglio 2005 l'organismo «Tecnoprove S.r.l.», con sede in Ostuni (Brindisi), è stato abilitato come organismo di certificazione di conformità delle prove iniziali, ispezioni in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di «Massetti e materiale per massetti» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 26 luglio 2005 l'organismo «Tecnoprove S.r.l.», con sede in Ostuni (Brindisi), è stato abilitato come organismo di certificazione di conformità del controllo in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia «Agglomerati per elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso, aerato autoclavato e pietra agglomerata» «Specifica per elementi complementari per muratura» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e trasporti.

05A07934

Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di alcune troncatrici pendolari manuali, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

Considerata la comunicazione della Commissione europea n. 1228 def del 22 aprile 2005, con la quale è stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», dalle autorità di controllo del mercato dei seguenti Stati membri per i prodotti appresso indicati:

troncatrici pendolari manuali, marca Piccolo tipi E 125, EP 150, EP 175 ed EP 200, fabbricate e commercializzate dalla ditta Jorg Neu GmbH - Adam-Opel Strasse 4-6 - 67269 Grunstadt - Germania.

Tenuto conto che sono risultate non conformi alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'art. 3 della direttiva 98/37/CE in particolare:

non conforme ai RES di cui ai punti 1.3.7, 1.3.8 B), e 1.4.2.3 dell'Allegato I della direttiva 98/37/CE in quanto non sono munite di protezioni regolabili per prevenire qualsiasi rischio di contatto, durante l'uso della troncatrice, con la parte inferiore tagliente della lama rotante, oltre alla protezione fissa che impedisce il contatto con la parte superiore non tagliente della lama. Tale mancata conformità comporta un grave rischio di lesione dovuto alla possibilità che l'utente venga a contatto con la lama rotante della macchina.

Si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori dei prodotti sopra individuati, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nella Spazio Comune europeo.

05A07949

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501183/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.